(4

AGIONI

A favor di D. Antonio Gomes Figueirò odierno Appaltator Generale della Ragion proibitiva del Tabacco nel Regno di Napoli

DA ESAMINARSI

lla Giunta de' cinque Miniſtri traſcelti da S. M. che Dio guardi.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Napoli a dì 26. Ott. 1748.

Digitized by Google

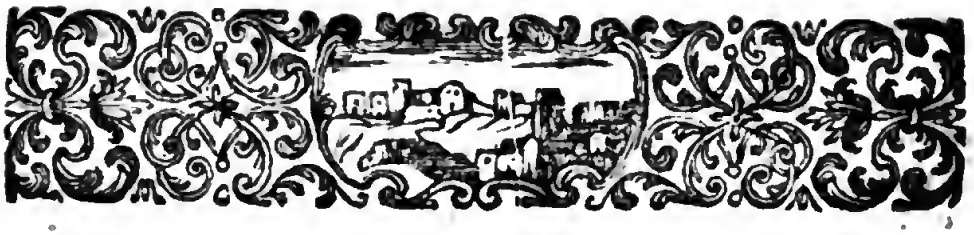

EDa chi mai, purche colà nel nuovo Mondo Occidentale tra ſelvaggi piu inculti tratti per diſavventura non aveſſe i ſuoi natali, potrà eſſere ignoto, che le Civili Società chete e tranquille mantenganſi: le Leggi per loro regolamento ordinate ricevano tutta la forza e vigore: e non ſoltanto le Città, ma i Regni, e gl' Imperj già ſtabiliti ſuſſiſtano unicamente per mezzo de' vincoli ſagroſanti della pubblica buona fede, e dell' inalterabile oſſervanza delle Convenzioni, e de' Contratti. Quindi quel gran Padre della Romana eloquenza verſatiſſimo nell'ampio Governo della ſua Repubblica, e che alle Nazioni piu culte ha ſervito di regola, e norma nella piu ſoda politica, giuſtamente eſclamava in quel ſuo aureo Trattato *de Officiis*, che il fondamento della giuſtizia era la fede, e la coſtanza, e verità delle coſe già dette, e convenute. *Fundamentum juſtitiæ eſt fides, id eſt, dictorum, conventorumque conſtantia, & veritas*. Nè da regole si infallibili, e da' principj cotanto inconcuſſi ſi è ſognato ancora veruno di francamente aſſerire, che i Sovrani poſſano, o debbano eſſerne in qualunque caſo ſciolti, ed immuni. Sono eſſi la vera legge animata de' loro Popoli, nè punto alle leggi ſoggetti. Ma non perciò poſſono giammai dirſi eſenti dalla forza invincibile de' Contratti, che riconoſcono la loro origine da quel Diritto primiero delle genti, che Diritto di Natura comunemente ſi appella. Anzi all'oppoſto dagli Uomini piu illuminati nelle materie del pubblico diritto ſi è ſtabilito uniforme-

mente, che il grado piu eminente del Principato, e la ſalute univerſale dello Stato altra baſe, e fondamento non abbia, che l'inviolabile fede de' Patti: e che ſiccome il Principe è ſovranamente coſtituito per l'oſſervanza, e mantenimento della medeſima, così egli debba eſſerne, qual primo mobile, il vindice piu ſevero, ed il piu religioſo cuſtode, giuſta l'eſpreſſione di Samuele Puffendorff., che su tal propoſito laſciò ſcritto a' Monarchi *De Jur. Nat. & Gent. lib.* 8. *Cap.* 10. §. 6. *Eorum ſalutem, atque eminentiam fide pactorum niti, ac indignum eſſe, ſi cui juſtitiæ aſſerendæ eſt ipſe conſtitutus, eam ipſe ultro proculcet.*

Or dunque di qual panico, ed inſuſſiſtente timore puo giammai eſſere ingombro l'animo di D. Antonio Gomes Figueirò, che ricorre alla noſtra difeſa deboliſſima? Nato egli da nobile Parentado preſſo le rive del Tago, ed aſſai ben noto in quella popolatiſſima Capitale del Reame di Portogallo per gl' Impieghi colà eſercitati, e per l'Appalto generale colà tenuto per lo ſpazio di piu anni de' Tabacchi, dopo di eſſerſi diſtinto nel traffico, e Commercio nelle Piazze piu rinomate in Europa di Londra, e di Amſterdam, e dopo di aver fatto lungo ſoggiorno nell' Alma Città di Roma, dove s' imparentò con Dama Nobiliſſima della ſua ſteſſa Nazione, ſe ne venne egli fin dal paſſato meſe di Marzo nel noſtro Regno di Napoli. Capitato in queſta Real Dominante, non già qual eſtero vagabondo, ma col pronto ricapito di ducati 50. mila in contanti, e colla ſocietà già contratta co' Celebri Negozianti Lopez Roſa, che tengono la loro Caſa di negozio aperta in Roma, ed in Genova, ed ultimamente traſferita in Livorno, volle prima eſattamente informarſi in quale ſtato ſi era l'Arrendamento della ragion proibitiva del Tabacco, di cui ſecondo la voce già ſparſa per Italia volea procederſi all' affitto. S'indirizzò egli al Primo Miniſtro di Stato del Noſtro Invittiſſimo Monarca, che per vantaggiare col ſuo impareggiabile zelo gl' intereſſi Reali in un affare di si grave rilievo, benignamente ſi compiacque di riceverlo, e di lungamente ſentirlo. Nul-

la pe-

la però con lui ſi conchiuſe prima che non ſolamente con tutti i Negozianti di queſta Metropoli, ma in tutte le altre parti d' Italia non ſi foſſero praticate le piu eſatte diligenze, per invitare i Nazionali, e gli Eſteri ad un' offerta la piu utile, e vantaggioſa al Patrimonio Reale. Finalmente ricevute le offerte: animati tutti a concorrere: acceſaſi la Candela nella preſenza iſteſſa del vigilantiſſimo, e zelantiſſimo Primo Miniſtro di Stato, l' eſperienza fece conoſcere, che inutiliſſima era la luſinga di poterſi ſperare maggiore offerta di quella di ducati 258 mila, che in grado di Decima fatta ſi era in nome di D. Salvatore Cangiano, e ſuoi Socj. Allora ſi fu, che D. Antonio Gomes Figueirò preſentò a S. M. la ſua offerta di ducati 270 mila, di cui non v' era ſtata maggiore nel noſtro Regno fin dacche queſta ragion proibitiva del Tabacco era cominciata ad introdurviſi verſo la metà del paſſato ſecolo. Si proteſtò eſpreſſamente, che eſſendo a lui, come Foraſtiere, ignote le ſolennità del noſtro Regno, ed ignoti i termini di Decima, Seſta, e di ogni altro Additamento, volea aſſolutamente dipendere dagli oracoli del Sovrano: e che ſenza rimanere nell' incertezza per darne parte a' ſuoi lontani Corriſpondenti, volea immediatamente eſſere o incluſo, o eſcluſo per girſene altrove. Fu la ſua offerta grazioſamente ricevuta con Real Diſpaccio ſegnato in data de' 29. del paſſato meſe di Giugno: dopo di aver dichiarato D. Salvatore Cangiano, a cui di clementiſſimo Real comando ſi era tutto prevenuto, che non ſolamente non potea egli concorrere nell' offerta di ducati 270 mila, ma che ſi credea l'Uomo piu fortunato del Mondo di vederſi libero dal grave, ed intollerabile peſo addoſſatoſi degli annui ducati 258 mila.

Pubblicataſi per queſta Metropoli la Reale determinazione di eſſerſi ricevuta l' offerta di ducati 270 mila di D. Antonio Gomes Figueirò, non v' era, chi non ne faceſſe preſagj funeſtiſſimi di un'ultima imminente rovina. Altri compiangevano il di lui irreparabile danno. Altri irrideano il di lui azzardoſiſſimo impegno. Altri formavano ſecoloro il giudizio, che di cotanto ardua impreſa potea eſſe-

eſſere ſolamente capace, chi diſperato forſe della ſua ſorte, e nulla poſſedendo in un Regno ſtranlero, tutto il Mondo credea Patria comune. In mezzo a tanti infelicisſimi auguri, ed alle pubbliche generali irriſioni non mancò egli di eſattamente adempiere a tutte le Cautele, che avea promeſſe: avendo depoſitato ne' noſtri Banchi ducati 30 mila, e per altri ducati 20 mila avendo dato il bigliet-to del Duca Lieto troppo a tutti noto. Cominciò indi a trattarſi dell' affitto delle Provincie del Regno avanti l' Illuſtre Signor Marcheſe Luogotenente della Regia Camera Delegato. Coll' indefeſſa applicazione, e coll' aſſiſtenza, ed opera di queſto illuminatiſſimo Miniſtro, a cui tutte le cariche da lui glorioſamente diſimpegnate ſervono di tanti giuſtiſſimi encomj, ſi videro con ammirazione di tutti creſciuti i ſubaffitti delle Provincie ad annui ducati 244 mila: rimanendo per lo piu così libera queſta Capitale a favore dell'Appaltator Generale col peſo però della Proviſta generale de' Tabacchi, e di tutte le ſpeſe neceſſarie in un sì vaſto negozio.

Oltre di sì ſavj provvedimenti non ha laſciato parimente la ſorte di arridere favorevoliſſima a D. Antonio Gomes Figueirò, eſſendoſi mille caſi fortuiti combinati a ſuo favore, per rendere vieppiù vani quegli auguri, che capricciosamente eranſi contro di lui formati. Dopo di eſſere ſtata col Real Diſpaccio ricevuta la ſua offerta, ed aſſicurato egli col Sovrano Reale oracolo di S. M. dell'Appalto generale del Tabacco, gli ſopravvenne nel meſe di Luglio la feliciſſima Novella, di eſſere capitata nelle acque di Lisbona la *Nave di Licenza* provveniente dal Braſile col carico di 5000. Rolli di Tabacco, e colla preventiva notizia, che ſtante l' ubertoſiſſima raccolta della fronda del Tabacco nelle vaſte Campagne di quell'ampio Reame, ne avrebbe la flotta, che già veleggiava per l' Europa condotti altri 18 mila Rolli. Aggiugnendoſi a queſto riſcontro per l'Appalto da lui preſo vantaggioſiſſimo l'altro a tutti egualmente caro, e deſiderabiliſſimo, di vederſi riaperto il traffico, ed il commercio non ſolamente nel Mediterraneo, ma in tutto l'Oceano, in eſe-

cuzio-

cuzione de' Preliminari di Pace già conchiuſi ; per cui l'Europa ſpera alla fine dopo lo ſtrepito ; ed il fragore dell'Armi di reſpirare ſotto un' aura dolciſſima di una lunga , e ſtabiliſsima pace . Or di queſti fortunati Accidenti di un' ubertoſa raccolta in America , e del traffico, e commercio riſtabilito ne' Mari d'Europa penſerebbono forſe di ritrarne profitto coloro , che compiangeano dianzi le imminenti precipitoſe ruine di D. Antonio Gomes Figueirò ?

Egli unitamente col ſuo Socio D. Giuſeppe Lopez Roſa in nome di D. Odoardo ſuo Fratello preſe il poſſeſſo dell'Appalto generale del Tabacco nel principio del paſſato meſe di Settembre , avendo puntualmente , ed eſattamente a tutto adempiuto . Ed affinche le voci ſparſe artifiziosamente , qual nebbia , reſtino diſsipate , non iſtimiamo fuor di propoſito , che tutto il Pubblico ſappia , quali ſieno le provvidenze , che ſi ſono date , per tenerſi la Capitale , e le Provincie ben provvedute di ogni genere piu ſquiſito di Tabacchi . Fin dal primo momento , che fu egli col Real Diſpaccio aſsicurato del generale Appalto non mancò di parteciparne la notizia a' ſuoi Corriſpondenti in Lisbona , in Siviglia , in Amſterdam , e nelle altre Piazze d'Italia , incaricando tutti per la piu ſollecita proviſta de' migliori Tabacchi di ogni genere . E poſſono le lettere reſponſive de' medeſimi rendersi a tutti conte , e paleſi , eſſendo di Negozianti aſſai celebri , e rinomati : ſiccome appunto da Lisbona poſſono ben moſtrarſi le lettere de' Galli y Nicolini , e di Gio: Lima Viana , ed altri : da Siviglia di Gio: Battiſta , e Franceſco Wander Wild , ed altri : da Amſterdam Wander Griff , e De Bruin , ed altri ; da Genova di Pietro Maria Garibaldi : da Livorno di Andrea Lopez Roſa fratello del Socio di D. Antonio , di Lutyenz , di Giuſeppe Raffaele Franco , e de' Fratelli Flottard , e di altri moltiſſimi .

Oltre però di tai corriſpondenze , che rendono ſicuriſsimo il noſtro Appaltator generale di eſſere ſoprabbondantemente provveduto di qualunque genere de' migliori Tabac-

bacchi, ſi ſono anche date tutte le provvidenze, che prontamente erano neceſſarie. Si ritruovano gia tutte le Provincie del Regno provvedute di tutti i Tabacchi, che ſi erano promeſsi a tenore degli obblighi ſtipolati con ciaſcheduno Affittatore, nè vi è la menoma doglianza, ſiccome all' Illuſtre Signor Marcheſe Delegato è notiſsimo. Il Fondaco maggiore di queſta Metropoli ritrovaſi proviſto per piu meſi di Rolli di Tabacco in corda della maggior perfezione, eſſendoſene comprati 312. Rolli da Pietro Giacomo Sica di quei ultimamente capitati da Lisbona: altri 120. ſe ne ſono comprati da Cangiano: altri 30. dalla Corte de' migliori ritrovati nel Fondaco: ed altri 47. ne ſono venuti da Livorno, che in tutto compongono Rolli 509., oltre di altri 250. che ſe ne attendono a momenti da Genova. Or eſſendo ſolito di conſumarſi per la Metropoli, e Regno 800. in 900. Rolli di tal ſorta di Tabacchi, de' quali ſi compone non meno il Tabacco chiamato volgarmente *Particolare*, ma tutti gli altri piccioli Tabacchi, de'quali ſi fa il maggiore ſmaltimento, già ben ſi vede, che ſiaſi provveduto il Fondaco Maggiore per quaſi un anno intero. Nè ſi è parimente tralaſciato di provvedere lo ſteſſo Fondaco quaſi per un anno del Tabacco in fronda: poiche oltre di 230. balle, che vi erano, ſe ne ſon fatte già venire 200. altre, e date ulteriori Commiſſioni per lo ſteſſo genere. E ſi è anco penſato di comprare 400. libbre di Tabacco chiamato *Virginia*, con eſſerſene commeſſo altro conſimile: mentre quantunque per lo paſſato non vi foſſe ſtato nel Fondaco Maggiore, l' eſperienza però avea fatto conoſcere, che moltiſſimi lo deſideravano per fumare.

Per lo Fondaco dell' Avana ſe ne comprarono dalla Corte ducati 4107. de'migliori, che vi erano. Quattro Caſſe ſi ſono fatte venire da Livorno per non eſſere ancora colà capitato l'altro proporzionato al ſenſo del Paeſe. Si ſono comprate altre 19. Caſſe di tal genere da Cangiano con due altre Caſſe di Vaſetti. E con intelligenza del Sign. Marcheſe Luogotenente Delegato ſi è mandato in Livor-

no

no Errico di Giovanni, l'Uomo piu eſperto, che quì vi foſſe in tal materia con preſſantiſſima incombenza di far ſubito incetta de' migliori Tabacchi di tal genere, che capitaſſero in quel Porto. E l'inarrivabile diligenza di detto Sign. Marcheſe ha voluto, ancor egli eſſerne ragguagliato diſtintamente in ogni ſettimana a' dirittura.

Vi è poi già il riſcontro di eſſere dal Texel di Amſterdam fin da' 10. di Agoſto partito un Convoglio con carico di Avana, e Rapè in quantità conſiderabile per Genova, Livorno, Napoli, e Venezia. E le ultime lettere di Livorno avviſano, che ſi aſpettava a momenti. E su di un Vaſcello di queſto Convoglio ſi ſono già imbarcate 10. Caſſe di ſquiſitiſſima Avana a conto del noſtro Appaltatore, e ſono quì le Polize di carico da Noi viſte, e lette in lingua Ollandeſe. Onde col favore de' venti ſi ſpera, che da ora in ora poſſa ſentirſi l'arrivo del Convoglio, con cui non ſolamente capiteranno le dette 10. Caſſe, ed altri 1500. baſtoni di Rapè commeſſi parimente in Amſterdam. E portando lo ſteſſo Convojo quantità conſiderabiliſſima di Avana, dalla perſona già reſidente in Livorno ſi faranno tutte le altre proviſte del miglior Tabacco di Avana, che vi ſia in Europa. Or dicaſi, ſe altre provvidenze poteano darſi, che dipendano dal potere di un Uomo?

Da Siviglia ſcrive il Corriſpondente di D. Antonio, che per le paſſate Guerre non ſi era colla ſteſſa abbondanza di prima fabbricato Tabacco di tal genere, ma che ſi era già cominciata di nuovo la fabbrica, e che l'avrebbe ſubito quì mandato ſecondo il guſto del Paeſe.

Abbiamo ſtimato di manifeſtare al Pubblico tutte le provvidenze, e diſpoſizioni date in ogni parte di Europa per avere in queſta Metropoli i migliori Tabacchi d' ogni genere, affinche i rumori diſſeminati in ogni angolo della Città per opera di chi vorrebbe trarne il proprio vantaggio ceſſino, e ſi dileguino. E chiunque per rendere plauſibile la novità irregolariſſima, che ſi pretende commettere contro del preſente Appaltator generale, và ſpargendo di poter altri ſoddisfare ogni ceto di perſone con

Tabacchi di assai miglior condizione di quei ; che presentemente vi sono, non dee, nè puo meritare credenza alcuna. Maggiori diligenze di quelle, che si sono praticate da D. Antonio Gomes Figueirò, non potranno farsi maggiori da chicchesia, purche non si pretenda di comandare a' venti, e senza solcar le onde del mare farsi approdare i legni da'Paesi rimoti con gonfiarsi le vele in mezzo all'Atmosfera. Il nostro D. Antonio venne, egli è vero, la prima volta a presentarsi in questa Real Corte verso il mese di Marzo, ma le sue offerte non furono punto ricevute, poiche i Supremi Ministri di S. M. credeano, che i nostri Negozianti avessero dimostrato per gl' Interessi Reali quell' ardentissimo zelo, che ora elassi già nove mesi, e dopo assodato con molti fortunati accidenti il negozio, pongono in campo per li proprj loro vantaggi coll' altrui perdita, e ruina. Fu D. Antonio tenuto a bada per quattro mesi, ed allorche era già disperata ogni lusinga di avere migliori offerte, fu con clementissimo Real Dispaccio in data de' 29. del passato mese di Giugno ricevuta la sua offerta di ducati 270. m. di cui siamo sempremai costretti a ripetere di non esservi stata maggiore in tutti i tempi trasandati. Or potea D. Antonio, ed il suo Socio D. Giuseppe Lopez Rosa pensare alla provista de' Tabacchi per lo Regno di Napoli prima dell'ultimo giorno di Giugno, in cui fu assicurato con promessa Reale di doversi a lui concedere l' Appalto generale? In Genova, ed in Livorno non ve n' erano di buona qualità, ed Errico di Giovanni si trattiene colà espressamente per far subito incetta de'migliori, che vi capiteranno, non mancandogli per tal effetto nè pronto il danajo, nè l'assistenza de'Negozianti principali di quella Piazza. Ed è vanità il credere, che altri ne abbia colà di buona qualità a propria disposizione. Non v'ha dubbio, che fin da' 10. d' Agosto sia partito d' Amsterdam il Convoglio con carico grande di Tabacco, e con 10. Casse dirette al nostro D. Antonio, siccome dalle lettere, e polize di carico puo prontamente giustificarsi, ed è ben noto a Personaggio per tutti i

Ti-

Titoli oltremodo ragguardevoliſſimo. Dicemmo, che oltre le quattro Caſſe fatte già venire da Livorno, ed oltre di eſſèrſi comprato il migliore che v'era della Corte, ſe ne comprarono altre Caſſe vent'uno da Cangiano. E troppo fuor di propoſito ſi eſclama dopo due meſi di eſſerſegli uſata violenza, poiche nello ſtato, in cui erano allora le coſe, ſi praticò quel che in altre ſimili contingenze ſi è ſempremai praticato per lo paſſato. E qual altro eſpediente potea allora penſarſi, o eſeguirſi? Richieſto a vantaggiare la ſua offèrta in grado di Decima di ducati 258. mila non volle farlo. Dunque con diſcapito di ducati 40. mila dovea rigettarſi l'offerta di D. Antonio Gomes Figueirò di ducati 270. mila maggiore della ſeſta?

In viſta de' Fatti, che abbiamo finora fedelmente eſpoſti, chi non vede, e chiaro non ravviſa, che' l' eſtemporanee offerte di ducati 50. mila e piu fatte dopo un meſe e mezzo del poſſeſſo già preſo dall'Appaltator generale, ſono piene di ardire, e di troppo mal conſigliate idee? Dunque dopo di eſſere ſtati invitati tutti per lo ſpazio di piu meſi ad aumentare le loro offerte, ora dopo impegnata la fede, e la parola Reale con un contratto già perfezionato, ed eſeguito a dirittura col Sovrano per l' organo immediato di un ſuo Conſigliere, e Primo Secretario di Stato, e dopo che ſe ne è già divulgata per tutta Europa la fama ſi nodriſce un penſiere quaſi ſagrilego, che poſſa per lo viliſſimo lucro di poche decine di migliaja di ducati crollare una baſe cotanto fondamentale, su cui tutti ſicuramente ripoſano? E v'è forſe biſogno, che ad un Monarca dotato delle doti piu grandi, piu eroiche, e piu luminoſe, che immaginar mai ſi poſſano, venga ora a rammentarſegli quel che Plinio dicea un tempo al ſuo Imperadore Trajano. *Quod Principum diverſam debet eſſe. ſortem, quia præcipua rerum ad famam ſunt redigenda.* E per colorire queſto zelo maſcherato degl' Intereſſi Reali, ſarà anche permeſſo di dire, che per lo ſtabilimento di queſto Appalto non potea un Monarca in un ſuo Regno ereditario eleggere quel Supre-

mo Miniſtro, che gli era in grado, e diſpenſare a certe ſolennità, a cui puo eſſere ſolamente addetto il Tribunale del Procuratore di Ceſare? Dunque ſi avranno in queſt'occaſione a ſconvolgere le maſſime piu grandi di ogni ben regolato Governo, e ſi diſputerà dell' Arcano piu Sacro per la mancanza di frivole ſolennità di ordine? Ceſſerà d'inſegnarci *Pufendorf de Jure nat. gent. lib. 8. cap. 6. §. 3.* così: *Humanæ autem leges nihil aliud ſunt, quam ſummi imperii decreta, circa ea, quæ ſubjectis ad ſalutem Civitatis obſervanda ſunt: iſtæ enim leges a ſummo imperio tam in origine, quam in duratione dependent.*

Ma dove ci ſiamo oramai traſportati oltre il biſogno? Il noſtro amabiliſſimo Monarca uſando di quella lodevoliſſima moderazione, ch' è propria del ſuo Real animo, ſi è degnata di preſcegliere cinque Miniſtri dotati di profondo ſenno, e dottrina, affinche eſaminata la materia umiliaſſero al ſuo Trono le loro Rappreſentanze col proprio Parere. Sicche dopo di aver dato conto al Pubblico di quanto era occorſo in queſto affare, fa d'uopo, che ſi venga da Noi all' eſamina de' Fatti, che appariſcono da' Proceſſi, ed alla diſcuſſione di quegli Articoli, co' quali ci luſinghiamo di porre in chiaro, che anche preciſe le regole piu infallibili della pubblica buona fede, neſſun privilegio competa al Fiſco di potere ammettere le nuove eſtemporanee Offerte.

Egli è indubitato per Fatto, che nel paſſato Secolo, e ne' principj del corrente non ſi vide giammai aſcendere l'Arrendamento della ragion proibitiva del Tabacco a ſomma maggiore di annui ducati 217. mila. Nè v' è, chi mediocremente verſato nelle coſe fra di Noi adivenute non ſappia, che molti generali Appaltatori vi conſumarono con perdita irreparabile tutte le loro ſoſtanze. Degno però di rifleſſione ſi è l'affitto conchiuſo nel 1719. di queſto ſteſſo Arrendamento del Tabacco col Marcheſe D. Giuſeppe Piccaluga. Preſentò coſtui la ſua offerta nella Corte di Vienna ſegnata di ſua propria mano. Senza veruna di quelle ſolennità, per cui ora tanto ſi eſclama,

ma, fu l'offerta ricevuta, ed ammeſſa. E con Real Cedola ſpedita da quella Corte a' 25. Novembre del 1719. ſi ordinò al Vicerè, che a tenore dell'Offerta ſe ne foſſero ſtipolate le cautele. Ed affinche il Contratto, che ſi ebbe già per perfetto, aveſſe tutta la ſua eſecuzione, ſi ſoggiunſero nella Cedola medeſima le ſeguenti parole: *y paraque eſta mi Real determinaçion tenga su entero cumplimento en todas ſus partes derogo por la preſente a todos, y qualquier Reales ordenes y Pragmaticas, que en contrario pudiere haver para eſte caſo, dejandoles en su fuerza y vigor para en adelante*. In eſecuzione di queſto Real Diploma ſe ne ſtipolò l'Iſtrumento dal Vicerè a' 25. Marzo del 1720.. E rimaſe conchiuſo col Marcheſe Piccaluga l'affitto del Tabacco per anni otto, ſei di fermo, e due di riſpetto per l'annuo eſtaglio di ducati 222. mila. Terminarono gli anni ſei ſenza la menoma contraddizione. E ſolamente il Piccaluga nella fine de' medeſimi ſpontaneamente rinunziò all'affitto per gli altri anni due di riſpetto, e propoſe nella Regia Giunta allora eretta del Tabacco dodici Capi di eſcomputo. Come il tutto puo bene oſſervarſi dal Proceſſo, ch'è ancora eſiſtente.

Indi procedutoſi dal Tribunal della Camera al nuovo affitto del Tabacco rimaſe ad eſtinto di candela al Dottor Angelo de Santis per anni quattro per l'annuo eſtaglio di ducati 195050. I principali intereſſati in queſto Appalto furono D. Niccolò Capece Piſcicello, e D. Vincenzo Mormile Duca di Carinaro. Se quai danni ſi ſofferiſſero da coſtoro, e quai precipitoſe ruine recaſſe queſto Appalto alle loro caſe, non v'è certamente chi nol ſappia nella noſtra Città.

Dopo di queſto ſfortunatiſſimo Appalto, l'ultimo che celebroſſi in tempo del glorioſiſſimo, e feliciſſimo Governo di S. M. fu per annui ducati 206. mila. Indi erettaſi la Real Sopraintendenza ſi ſtimò, che queſto Arrendamento doveſſe amminiſtrarſi in Demanio. Ne' primi ſei anni ſe ne ritraſſero certamente que' lucri, che non ſi erano ſperimentati negli affitti paſſati. Ma per le calamitoſe contin-

tingenze accadute nel 1744. delle Truppe nemiche venute alle frontiere del Regno, e dal Noſtro Monarca intrepidamente fugate: per lo Contagio, che cominciato avea ad infeſtar le Calabrie: e per lo traffico, e commercio interrotto ne' mari eraſi di nuovo queſto Arrendamento ridotto nel 1745. a ducati 177493., nel 1746. a ducati 187751., e nell' ultimo anno del Demanio a ducati 190. mila.

In queſto ſtato erano le coſe dell' Arrendamento del Tabacco, quando ne' principj del corrente anno cominciò di nuovo ſeriamente a penſarſi di procederne all' affitto. Dopo le piu eſatte diligenze praticate con ogni ceto di perſone in queſta Metropoli, videſi a' 26. Febbrajo del corrente anno preſentata un' Offerta per l' Appalto generale del Tabacco di annui ducati 220. mila ſegnata dall' Avvocato D. Giuſeppe Santoro per perſona nominanda, e fu accettata dal Fiſco. Vi fu appoſto eſpreſſo patto di doverſi ſu la medeſima procedere all' accenſione della candela nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed in quella procederſi per le dipendenze di detto Arrendamento. Si domandò anche eſpreſſamente nel 13. Patto la Real Diſpenſa per l' abbreviazione de' termini di Decima, e Seſta: e che il Fiſco non poteſſe pretendere altro Additamento di ultra Seſta, *etiam ex pacto ſpeciali*, e non oſtante qualunque eſempio in contrario. Diſpenſa pet altro ſempremai ſolita a domandarſi, ed a concederſi, in quanto all' abbreviazione del termine di Decima, e Seſta. Giova quì di riferire le proprie parole, con cui queſto patto fu concepito: 13. *Che debbia il Regio Fiſco procurare al preſente contratto legittima Diſpenſa per li termini di Decima, e Seſta, cioè la Decima a giorni quindeci dal giorno dell' eſtinzione della candela a tutta paſſata, e la Seſta a giorni venti a die captæ poſſeſſionis, ſenza poterſi ricevere altro additamento, nè ultra Seſta, oſſervandoſi ex pacto lo ſtabilito dalla Prammatica, nè poſſa il Fiſco giovarſi delle Giudicature voleſſe addurre in contrario, e degli ordini in contrario dati da S. M. per ſimili occorrenze.*

Sen-

Sentaſi ora con quai termini preciſi ſi degnò S. M. non ſolamente di accordare la Diſpenſa per l'abbreviazione domandata della Decima, e Seſta, ma di benignamente aſſicurar l'Offerente, che per qualunque titolo, e cauſa non avrebbe ammeſſa altra prelazione di Additamento. Ecco le proprie parole del Real Reſcritto in data de' 6. Marzo del 1748. *El Rey, a quien he hecho preſente la oferta de D. Joſeph Santoro para el afito general del Arendamiento del Tabaco con las poſtillas de V. S., ha venido en aprovar una, y otras, y en acordar que paſſados los terminos de decima, y ſexta, no concederà S. M. prelacion a alguna perſona bajo qualquier titulo, y cauſa, y participo a V. S. eſta ſu Real Reſolucion para ſu inteligencia, y para que pueda paſarla a la noticia del oferente. Però como S. M. no quiere, que ſe nombre el Delegato, y la Junta ſi no deſpues de eſtablezido el afito, aſſi ſervaſe V. S. remitirme los eſemplares del bando, que ſe eſtan ay formando, para que yo pueda embiarlos en las Provincias con el correo de Sabado proximo, y llegar de ellas los reſquentros del recivo para el dia 30. del corriente, en que ſe encenderà la candela, y aviſarme lo mas que ocurra en el aſſumpto.*

Dopo di eſſerſi dal Fiſco accettata la mentovata offerta, e dopo l'anzidetto Real Reſcritto pubblicaronſi in queſta Metropoli, ed in tutte le Provincie del Regno i Bandi col pregio di avere nel ſuo aſpetto il nome veneratiſſimo di S. E. il Signor Marcheſe Fogliani, che alle tante ſerjſſime cure dello Stato a lui meritevolmente addoſſate, volle unirvi anche queſta per animare maggiormente tutti a vantaggiare gl' Intereſſi Regali di queſto ben rilevante Arrendamento. Nel giorno prefiſſo de' 30. Marzo ſi acceſe nella ſua Segreteria di Stato la candela. L'Avvocato D. Giuſeppe Santoro accrebbe alla ſua offerta di ducati 220. mila altri ducati mille. Comparve poi D. Carlo Andrea Sbordone, e per perſona nominanda, che poi già ſi ſeppe eſſer quella di D. Salvadore Cangiano, e ſuoi Socj offerì altri ducati 14. mila, con patto, che doveſſe accenderſi la candela *ad finem providendi*. Così

ſu

fu eſeguito , ed a lui rimaſe l' affitto per ducati 235. mila .

A' 10. Aprile di detto corrente anno fu acceſa la candela a tutta paſſata . Comparve D. Baſilio Palmieri , e per perſona nominanda offerì altri ducati 500. Il detto Sbordone giunſe a ducati 236. mila . E D. Giuſeppe Santoro offerì altri ducati mille . Alla perfine rimaſe l' affitto a D. Baſilio Palmieri per perſona nominanda per annui ducati 250. mila.

A' 11. Aprile da D. Carlo Andrea Sbordone fu preſentata la Decima ſull' affitto rimaſto a tutta paſſata a beneficio di Palmieri . Si pubblicarono a' 18. Aprile di nuovo i Bandi per l'accenſione della candela in grado di Decima . Fu eſpreſſamente notificato D. Baſilio Palmieri d' ordine dell' Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Fogliani , affinche per la ſera de' 25. dello ſteſſo meſe di Aprile aveſſe accudito nella ſua Segreteria per doverſi accendere la candela in grado di Decima . E non mancò di riſpondere , che avrebbe aſſiſtito nell' ora , e luogo deſignatogli . Ed in fatti nella ſera de' 25. Aprile acceſaſi la candela in grado di Decima , rimaſe allo ſteſſo Sbordone coll' offerta di altri ducati 1000. ſenza la menoma contraddizione . Ed ecco come rimaſto l' affitto per ducati 258. mila ſi nominò la perſona di D. Salvadore Cangiano , e di tutti i ſuoi Caratarj , con eſſerſi fatti tutti i ſoliti adempimenti .

Era intanto ſpettatore neghittoſo D. Antonio Gomes Figueirò di quanto era occorſo per lo ſpazio di quaſi quattro meſi . Era egli venuto in queſta Real Dominante , e ritornato nell' Alma Città di Roma per conferire co' ſuoi Socj . Nulla avea potuto conchiudere , poiche le ſue Offerte , ed i ſuoi Progetti non erano ſtati punto ricevuti dal primo Secretario di Stato , a cui ſi era egli indirizzato . Ma finalmente vedendoſi , che tutte le pratiche , e le piu ſopraffine diligenze uſate in queſta Metropoli , ed in altre Piazze d' Italia erano ite a vuoto , e che erano vane le luſinghe di attendere offerte maggiori de' ducati 257. mila , ſi diè favorevole adito a D. Antonio di preſen-

ſentare la ſua Offerta di ducati 270. mila . La preſentò egli a' 18. del paſſato meſe di Giugno a dirittura a S. M. Ed è aſſai rimarchevole il primo Patto, con cui diede principio alla ſua Offerta. *Primo accettando , e laſciando nel loro vigore i patti , e poſtille fiſcali fatte nell' offerta dell' Avvocato D. Giuſeppe Santoro , ſoggiungo , che la mia domanda , e l' accordo , che dovrà meco ſtabilirſi debba ſeguire con decreto della M. V., onde non debbano entrare i termini legali a me Ignoti di decima , ſeſta , ed ogni altro additamento , perchè le miſure , che devo prendere co' miei Amici lontani in Portogallo , ed Olanda non mi permettono di ſtare ſu l' incertezza.*

Primache Sua Maeſtà impegnaſſe la ſua Real parola ſu di queſta nuova Offerta, di ſuo Clementiſſimo Sovrano Comando volle, che tutto ſi partecipaſſe a D. Salvadore Cangiano, ed a tutti i ſuoi Caratarj nella forma piu ſolenne. Ed ecco l' Atto, che ſe ne formò, di cui giova moltiſſimo di traſcrivere le proprie parole . *Queſta ſera li ventuno del corrente meſe di Giugno ſi ſono portati in caſa dell' Illuſtre Marcheſe Spettabile Preſidente del S. R. C. Signor D. Carlo Danza Delegato dell' Arrendamento del Tabacco, ove altresì trovavaſi l' Illuſtre Marcheſe Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio , li magnifici D. Salvatore , e D. Gaſparre Cangiano Padre , e figlio . Il magnifico D. Giuſeppe Cangiano figlio del magnifico D. Niccola , impedito per indiſpoſizione di male di podagra . Il magnifico D. Niccola di Maſe Batangelo , e 'l magnifico D. Gennaro Vernucci Caratarj dell' Affitto dell' Arrendamento diviſato , poſto in teſta del magnifico D. Gio: Battiſta Pariſe , alli qualt l' accennato Illuſtre Marcheſe Signor Preſidente del S.R.C. Delegato diſſe , che per lo medeſimo affitto era ſtata preſentata offerta di docati duecento ſettantamila annui nelle mani dell' Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Fogliani Conſigliere di Stato , e Secretario di Stato del Diſpaccio di Guerra , e Marina , e che dall' oblatore della ſteſſa eraſi domandato , che ſe gli fuſſe liberato ſenza altro atto di accenſione di candela . Per lo che deſideravano gli*

enunciati Illuſtriſſimi Signori Miniſtri ſapere, ſe voleva-no attendere al detto affitto per la ſteſſa ſomma, o per altra maggiore, che voleſſero offerire; allorchè riſpoſero uniti gli anzidetti Caratarj, che affatto non intendeano attendere al detto affitto, a cagion che non facea per eſſi per maggior ſomma di quella, che aveano offerito. Anzi ſoggiunſe il predetto magnifico D. Salvadore Cangiano; purchè ſi vedeſſe libero dal detto Affitto, avrebbe donato a S. M. (D. G.) qualche ſomma del ſuo avere.

Adempiuto anche a queſto religioſiſſimo Real Comando, a' 26. Giugno ſi accettò dal Fiſco l' Offerta del Figueirò con tutti i Patti contenuti in quella dell' Avvocato D. Giuſeppe Santoro. Onde a' 29. Giugno pubblicoſſi il Sovrano Diploma, con cui reſtò conchiuſo, e perfezionato il contratto dell' anzidetto Figueirò, di cui non poſſiamo fare ammeno di traſcriverne eſattamente le individuali parole. *Informata la Maeſtà del Re Noſtro Signore di quanto ſi è diffuſamente rappreſentato da loro Signori Illuſtriſſimi con conſulta in data delli 27. del cadente, intorno alla nuova offerta preſentata da D. Antonio Gomez Figueirò in ſomma di docati 270. mila l' anno per l' affitto dell' Arrendamento del Tabacco, in vece delli docati 258. mila offerti dal Cangiano, ed intorno a i patti, co' quali egli chiede, per detta ſomma l' Affitto; Si è ſervita la M. S. conformarſi in tutto al parere delle Signorie loro Illuſtriſſime, diſpenſando a tal' effetto alle Leggi, Prammatiche, e Stile de' Tribunali, che preſcrivono in contrario, in maniera tale, che reſti col Figueirò conchiuſo, e perfezionato il contratto ſecondo la ſua offerta, e poſtille del Fiſco, ſenza accenſione di candela, e ſenza ammetterſi verun' altro additamento o di Decima, o di Seſta. Lo prevengo d' ordine del Re a loro Signori Illuſtriſſimi, acciò diano ſubito le providenze convenienti per la conchiuſione del contratto col riferito Figueirò, regolandoſi in tutto con le Poſtille Fiſcali appoſte nella ſua offerta, che anneſſa a tal' effetto reſtituiſco; e dando inſieme gli ordini opportuni, perchè ſi reſtituiſcano al Cangiano, e Compagni le cautele, e biglietti da eſſi dati, e*

reſtino

reſtino in oltre ſciolti, e liberi dall' obbligo contratto colla Regia Corte per cagion dello ſteſſo affitto.

Queſto, queſto sì è quel Real Diploma, che appena pubblicatoſi nella noſtra Metropoli non eccitò ſentimenti d'invidia al Figueirò, ma di generale irriſione, e compatimento, quaſi che in Regni ſtranieri andaſſe in traccia della propria ruina. Lo compatì piu d' ogn' altro D. Salvadore Cangiano, credendo l' offerta ſtrabocchevoliſſima, giacche fra' ricorſi fatti alla Maeſtà del Re Noſtro Signore eſclamava prima così in uno di eſſi: *Si è fatto gloria di dimoſtrare, e di cercare il vantaggio del ſuo Principe, e Signore, e deſiderarlo, e promoverlo: ha fatto così vantaggioſa offerta per lo Real Erario dell' Affitto dell' Arrendamento del jus prohibendi del Tabacco, e ſuſſeguentemente ha procurato nell' accenzion delle candele di ſempre più creſcerla, ed augumentarla, ſinchè il detto affitto è a lui rimaſto per ſomma così eſorbitante, quanto ſi è quella di ducati duecento cinquantaſettemila quattrocento ventiotto, e grana 48. l' anno, coſa che non ſi è mai inteſa. E queſto in quale ſtato Sacra Maeſtà? Nel tempo, che l' Arrendamento ſudetto era così ſtrabocchevolmente deteriorato.* Quindi non fia maraviglia, ſe in vece di querelarſi della Sovrana Real determinazione, domandò ſubito unitamente co' ſuoi Caratarj la caſſazione dell' Obbligo ſtipolato *penes acta* di queſto Arrendamento: come ottenne con Decreto degli 8. del paſſato meſe di Luglio.

Queſto, queſto sì è quel Real Diploma, di cui ſe ne ſono già traſmeſſe le copie in tutta Europa. In vigore di queſto ſe ne ſono da D. Antonio Gomez Figueirò, e dal ſuo Socio D. Odoardo Lopez Roſa partecipati gli avviſi a' loro Corriſpondenti in Lisbona, in Siviglia, in Amſterdam, ed in tutte le Piazze d' Italia. E dopo elaſſi due meſi con queſto ſteſſo Real Diploma ſe ne preſe da eſſoloro il poſſeſſo fin dal primo del paſſato meſe di Settembre, in cui ſi ritruovano ora piu che mai ſicuriſſimi ſotto la feliciſſima, e potentiſſima Real Protezione.

Or quai ſono i termini, per cui ſi avvanzano preſentemen-

te nuove Offerte, dopo che le raccolte ubertoſe nell' America, il Commercio, e Traffico riſtabilito in Europa, e l' avvedutiſſima diligenza del Signor Marcheſe Luogotenente Delegato hanno poſto in un nuovo aſpetto il negozio? Sicche, ſe tanti accidenti non combinavanſi a favore del Figueirò, dovea egli rimanere ſolo a piangere la ſua rovina. Ed ora, che la ſorte gli è arriſa propizia, verranno altri con fronte lieta, e ſerena a raccoglierne intempeſtivamente ſicuriſſimo il frutto? E chi ſono mai codeſti nuovi Obblatori? Può D. Salvadore Cangiano, che per la ſua Offerta in grado di Decima di ducati 257428. eſclamava di non eſſerſene giammai inteſa ſimile nel Regno, mutar linguaggio in un ſubito, quaſi che ancor egli dalle rive del Tago, o del Tamigi veniſſe ora la prima volta nelle placidiſſime acque del Sebeto? E non fu egli colui, che invitato a concorrere all'offerta preſentata dal Figueirò, rendea grazie immortali all' Altiſſimo, di vederſi libero, e ſcevro da un precipizio imminente? E non fu egli, che richieſtone formalmente di Sovrano Real Comandamento avanti tutti i Signori Miniſtri della Giunta ne fè rogare un' atto a' 21. del paſſato meſe di Giugno, che leggeſi nel Proceſſo corrente, in cui rinunziò a qualunque ſuo diritto, e ragione? Ed ora dopo lo ſpazio di quattro meſi riſvegliato di nuovo da quel letargo, in cui rimaſe ſopito dopo l' offerta del Figueirò, ricorre di nuovo a S. M.? Ed ora gli ſi ſono riſvegliati nell' animo i titoli certamente glorioſi, ed i ſentimenti degni d' ogni fedele Vaſſallo, di vantaggiare gl' Intereſſi Reali, qualora però poſſano queſti unirſi col giuſto, e colla pubblica buona fede, che è il primo oggetto del noſtro amabiliſſimo Monarca? Ma chi non vede, che eſpreſſioni, e ſenſi sì oppoſti a quei di prima intorno a queſto Appalto generale del Tabacco ſorgono dal vero principio, di aver veduto aſſicurato almeno per ora il negozio? E queſto ſi è parimente il vero motivo, per cui con mendicati preteſti ſi va eſagerando di eſſerſi a lui tolte a forza le vent' uno caſſè di Tabacco di Avana per venderle all' odierno Appaltator generale.

Ma

Ma quai querele piu ingiuſte di queſte, ſe i fatti del tutto oppoſti a queſte voci, che ſi ſpargono al Pubblico, appariſcono da' Proceſſi? Nel Capitolo 5. dell'offerta di D. Giuſeppe Santoro fu permeſſo dal Fiſco, che l' oblatore poteſſe commettere rolli 300. di Tabacco in Corda, e Caſſe 15. di dodici Ramiere per una di Avana, e che non reſtandogli l'affitto foſſe ſtato tenuto il Regio Fiſco a fargli pagare il prezzo di detti Tabacchi ſu i conti originali delle prime quantità, che pervenir doveano all' Affittatore. In vigore di queſto patto immiſe il Cangiano Caſſe 21. di Avana. Rimaſto poi l'affitto a D. Antonio Gomez Figueirò, comparve lo ſteſſo Cangiano a' 3. Luglio del corrente anno avanti il Signor Delegato, per aſtringere l'Arrendatore a riceverſi i detti Tabacchi, e pagarne il prezzo ſecondo il detto Capitolo dell'Offerta, o a dargli licenza di poterli altrove traſmettere. Non ſi potè convenire nel prezzo; onde fu permeſſo a Cangiano di poter eſtrarre i Tabacchi fuori Regno. Convenuto però finalmente il prezzo, ſi fece il Contratto. Non fu però contento eſſo Cangiano del ſemplice Contratto paſſato col Figueirò. Ricorſe dal Signor Delegato, a cui avendo eſpoſto il Contratto già fatto, volle impetrarvi l'Autorità Fiſcale. Ed in effetti dalla Regia Giunta a' 16. del proſſimo paſſato meſe di Agoſto ſi ordinò l'eſecuzione del Contratto medeſimo. E quantunque giuſta la Convenzione il prezzo de' Tabacchi pagar ſi doveſſe a ducati 600. la ſettimana, per dimoſtrarſi maggior eſattezza volle il noſtro Appaltator generale ſoddisfare immantinente, e propriamente a' 24. dell' anzidetto meſe di Agoſto ducati ottomila, e cinquecento: ſiccome coſta dal pagamento per mezzo di una fede di credito del Banco di S. Eligio. Come dunque gli è ora permeſſo di eſclamare, che ſiaſi a lui uſata forza, ed indotto menomo pregiudizio nella vendita de' Tabacchi?

Sentiamo anche con maraviglia dirſi nell' ultimo Ricorſo della nuova Offerta di ducati 50. mila fatta da Cangiano, che le grazie del Principe non debbono giammai intenderſi in pregiudizio del Terzo, e de' ſuoi fedeliſſimi

Sud-

Sudditi . E lo ſteſſo ripeteſi nel Ricorſo dell' altra offerta di ducati 55. mila preſentata da D. Baſilio Palmieri con aggiugnervi , che non potea la grazia del Principe recar pregiudizio alla ragione già da lui acquiſtata . Ma di quai grazie ſi ragioni , non arriviamo a comprenderlo . Se vuole intenderſi la grazia accordata per l' abbreviazione della Decima a giorni quindici , e della Seſta a giorni venti troppo dimoſtraſi ignaro delle coſe del noſtro Regno, quaſi che non ſappia di eſſere ſtate queſte Diſpenſe ſempremai uſualiſſime , e che tutto giorno con conſulte del Tribunal della Regia Camera ſi concedono a richieſta di qualunque Obblatore , che la domandi . E poi nè anche il fatto ſuſſiſte riſpetto al Figueirò. Fin dacche l' Avvocato D. Giuſeppe Santoro preſentò a' 26. Febbrajo la ſua offerta di ducati 220. mila , domandò non ſolamente l' anzidetta abbreviazione di Decima , e Seſta , ma che il Fiſco per patto ſpeciale non poteſſe per qualunque preteſto ricevere Additamento maggiore di ultra ſeſta . E così precedente accettazione del Fiſco , e Conſulta de' Signori Miniſtri della Giunta ſi degnò S. M. di ordinare col ſuo Real Reſcritto , che abbiamo riferito di ſopra , in cui parimente S. M. impegnò la ſua Real parola , che ſpirato il termine di giorni venti della Seſta , non avrebbe ricevuto altro qualunque maggiore Additamento . Su di tale offerta avvalorata di queſta Real Diſpenſa , e promeſſa ſi acceſe la candela , e tutti i Concorrenti offerirono . E così in grado di Decima rimaſe l' affitto al Cangiano per ducati 257428. Or dopo preſo il poſſeſſo non era egli il Cangiano , o chiunque altro aveſſe offerto allora ſumma maggiore ſicuriſſimo , che paſſati i giorni venti non v' era punto da temere di qualunque piu vantaggioſo Additamento ?

Appena eſtinta la Candela in grado di Decima , preſentò il Figueirò a S. M. l' Offerta maggior della Seſta di ducati 270 mila , ed eſpreſſamente diſſe , che li offeriva cogli ſteſſi patti , condizioni , e leggi contenute nell' Offerta di Santoro . Sicche non fu a lui accordata alcuna grazia , o ſpecial Privilegio . E ſiccome il Cangiano , e qualun-

lunque altro Obblatore decorsi i giorni venti dopo preso il possesso non potea, nè dovea dubitar di vantaggio di essere amosso dall'Affitto per qualunque altro Additamento: Così dee esserne sicuro il Figueirò dopo di avere preso il possesso fin dal primo di Settembre, poiche passati non solamente i giorni venti, ma un mese, e mezo, non si è vista per pensiere altra Offerta. Or dunque quai sono in ciò le grazie, ed i Privilegj accordati specialmente al Figueirò? Dovrebbe egli essere di peggior condizione di tutti, perche fu il primo ad offerire ducati 40 mila di piu, dopo che tutti gli altri aveano creduto, che questa Offerta era strabocchevolissima, ed azzardosa?

Sembraci però di sentire susurrare fra denti, che le opposizioni da Noi addotte in esclusione dell'Offerta di Cangiano, non possano affatto militare contro dell'altra presentata da D. Basilio Palmieri. Si dirà, che essendo a lui rimasto prima l'affitto in ducati 250 mila, non gli si praticò la compiacenza medesima di targli nota giuridicamente l'Offerta del Figueirò: Che la Grazia accordata al medesimo di doversi ricevere la di lui Offerta senza nuova emanazione di Bandi, e senza accensione di Candela, recò a lui pregiudizio, e lo privò della ragione, che gli si era acquistata di potere licitare di nuovo sulla detta offerta di ducati 270 mila. Si dirà che le solennità degl' Incanti, e dell' accensione di Candela, come prescritte per legge comune, e richieste per stile, e consuetudine del nostro Regno, non possano ometterssi senza recar pregiudizio alla ragione del Pubblico, ed all'utile di chiunque volesse prendervi interesse, giusta l'insegnamento di Fabio Capece Galeota *Respons.* 14. *n.* 14. & 16.

Per rispondere a questa obbiezione basterebbe dire con buona fede, che essendosi offerta la Decima da Cangiano, si emanarono su la medesima i nuovi Bandi, e nell'accensione della candela in grado di Decima fu espressamente notificato D. Basilio Palmieri. Nè volle in grado di Decima offerire altra somma. Ed a' 12. del corrente mese

di

di Ottobre si sente la prima volta, che fin da quel tempo si era protestato di voler riserbare sua ragione in grado di Sesta, del che non ve n'è il menomo Documento. Ed allora da tutti i Signori Ministri, e da S. E. il Signor Marchese Fogliani presente in tutte le accensioni della Candela giustamente si pensò, che avendo egli già rinunziato prima alla sua ragione, dovea solamente poi farsi nota a Cangiano la nuova Offerta del Figueirò. E così avrebbe pensato chiunque non abbia la mente disposta all'idee de' nostri cavilli Forensi. E che sappiamo Noi, se quai trattati vi erano in quei tempi col Cangiano, e la persona nominanda dal Palmieri? E perche almeno questa persona nominanda se ne stiede in alto silenzio per tutto il mese di Luglio, ed Agosto? E perche almeno non comparve dopo i venti giorni, che l'odierno Appaltator generale avea preso il possesso? La vera ragione però si è quella, che si è tante fiate da Noi ripetita, di aver voluti tutti venire a Negozio sicuro, e lasciare intanto il Figueirò a' pericoli, che gli sovrastavano, e che tutti generalmente gli presagivano. Ove però questa mancanza di solennità delle nuove subastazioni voglia esaminarsi a dovere, siamo costretti a dire, che troppo ardita, e quasi sagrilega sia l'impresa, dovendo entrarsi negli ultimi penetrali del Tempio, in indagando da presso fin dove si estenda la facoltà di un Monarca in un Regno ereditario. E quando ciò avesse a permettersi, sarebbe forse questo il caso di una frivolissima Dispensa delle solennità delle subastazioni prescritte solamente dalle leggi civili? E si dovrebbe ciò esaminare nelle circostanze presenti, in cui a tutti era noto di non esservi stato giammai nella rendita del Tabacco affitto maggiore di ducati 222 mila, ed in cui dopo le piu esatte, ed impegnate diligenze fatte non solamente da tanti Ministri, ma dallo stesso avvedutissimo, e zelantissimo Primo Secretario di Stato si era evidentemente conosciuto, che non potea sperarsi offerta maggiore di ducati 258 mila?

Precise però queste individualissime circostanze, che rendo-

no

no la materia piu chiara della luce del ſole, riflettaſi, che ſono dalle leggi civili preſcritte nelle vendite delle coſe Fiſcali le ſolennità delle ſubaſtazioni giuſta il diſpoſto nella *L. 1. C. De Fide & Jure haſtæ Fiſc. Lib.* 10. Ma ciò ſi preſcrive, qualora tai vendite ſi facciano dal Procuratore di Ceſare, o dal Procuratore del Fiſco, in luogo di cui è ſucceduto nel noſtro Regno il Tribunal della Regia Camera. Ma chi ſi è ſognato mai finora di dire, che le ſteſſe ſolennità ſieno neceſſarie, qualora le vendite medeſime ſi facciano dal Principe, o da perſona da lui ſpecialmente deputata. Leggaſi su tal propoſito quel che ſcriſſe il Cardinal de Luca *De Regal. Diſcurſ.* 81. *n.* 14. Queſto Savjſſimo Porporato parlando appunto della ſolennità delle ſubaſtazioni dice così. *Quo vero ad alteram, dupliciter reſponderunt, primo ſcilicet id procedere in appaltibus, vel alienationibus, quæ fierent per Procuratorem Fiſci, cujus facultas ita reſtricta eſt, non autem ubi fiunt per alium ad id deputatum a Principe.*

Ed egli è ſtraniſſimo il ſentirſi, che queſta diſpenſa di ſolennità accettata per altro dal Fiſco, e conſultata da' Signori Miniſtri ſi pretenda di richiamarla in dubbio nel noſtro Monarca, quando nè anco ſi è controvertita ne' Vicerè. Così ragionando de' Vicerè di Sicilia, laſciò ſcritto Maſtrillo *De Magiſtratibus Lib. 5. Cap. 6. n.* 180., ove aſſeriſce: *Proreges poſſe vendere, & alienare abſque ſubhaſtationibus, & ſolemnitatibus; nam habentur tales venditiones, ac ſi factæ eſſent ab ipſo Rege.*

Ne' termini però piu preciſi de' Vicerè del noſtro Regno, e particolarmente ove ſieno muniti di ſpeciale mandato del Re compilò i ſuoi Conſigli 53. e 54. il Reggente *de Ponte*, ſcrivendo a favore di D. Franceſco Larcari. Dice egli, che le ſolennità delle ſubaſtazioni richieſte dalle Leggi, non ſono affatto neceſſarie, ove tai contratti ſi celebrino dal Vicerè con mandato particolare del Sovrano, che non puo, nè deve eſſere aſtretto ad oſſervarle: Che queſta ſia ſtata la pratica inconcuſsa nel noſtro Regno: e che ſia una ſpecie di ſagrilegio il voler diſputare, ſe poſſa il Re togliere le ſolennità preſcritte nella

vendita delle coſe Fiſcali. Così queſto graviſſimo Miniſtro aſſai pratico delle coſe del noſtro Regno inſegna nel citato *Conſil. 53. n. 4. Unde cum leges requirentes ſolemnitates ſubhaſtationum, loquantur in procuratore Fiſci, cui fuit limitata poteſtas vendendi niſi cum certis ſolemnitatibus, meritò non poteſt inferri ad venditiones, quas faciunt Proreges uti procuratores, nam tales venditiones habentur, ac ſi faceret proprius Rex, dicit tex. in d. l. 1. ff. de offic. procur. Cæſ. Et dum princeps contrahit, in contrahendo habetur, ut privatus, dicit Caſtrenſ. in l. princeps, ff. de leg. Felyn. late, cap. 1. col. 2. ubi etiam Dec. col. 1. de prob. & propterea remanet ex ea obligatus, uti quilibet privatus, de quo per Cyn. & civilitas in l. digna vox, C. de legib. per Abb. & Canoniſt. in præcitato, cap. 1. de probat. & ſi tunc utitur jure privati, & tanquam privatus contrahit, & obligatur, meritò, dum venit ipſe, vel ſuus procurator cum particulari mandato, non ſunt neceſſariæ aliæ ſolemnitates, niſi, quæ reperiuntur in contractibus privatorum, in quibus ſolemnitas ſubhaſtationis non eſt neceſſaria, hinc dixit Jacob. in ſua inveſtit. feud. in ver. princeps, ſeptima limit. non reperiri jure cautum, pro convalidanda venditione principis, requiri ſubhaſtationem, & ſubdit nunquam hoc obſervatum, & licet reprehendat Bal. in l. 1. C. de hæred. vel act. vendit. tamen intellexit, quia Bal. non loquitur in venditione faciendâ per principem, ſuumque procuratorem, ſed per Fiſcum, & idem tradit eleganter Afflict. in Conſtit. Regni Dohanæ ſecreti, ſeptimo not. per quæ ſic in proprio caſu tradidit Minado. in Conſtit. Regni, in aliquibus, not. 5. num. ſeptimo, qui rogo videatur, cum loquatur in Prorege vendente, uti procuratore Regis: Princeps enim ſolutus eſt legibus, imò contractus cum ipſo celebratus, vim legis obtinet, dicit tex. in l. pen. C. de donat. inter vir. & uxorem, cum ſimilib. & in tantum cum alio contractus ligatur, in quantum non ſit inequalis conditio inter Principem, & privatum cum eo contrahentem, & propterea dicitur, quod tunc utitur jure privati, de quo latius Jaſ. in l. ex imperfecto, C. de teſtam. Sed quod quo ad ſolemnitates, quas*

ipſe

ipſe princeps ſtatuit in venditionibus faciendis rerum fiſcalium per ſuos miniſtros, uti miniſtros, ipſe pariter ligetur, hoc non reperitur jure cautum, cum ſit legibus ſolutus, & non includitur perſona loquentis. Et num. 15. *Secundò dixi, quòd eſt conſueta ſubhaſtatio, imo conſuetudo eſt contraria, de qua tractavit Jacob. in loco prælegato, & Domin. Minado. ubi ſupra, qui loquitur in Regno in noſtris Proregibus, & ſic in facto eſt demonſtratum ex innumeris venditionibus, paſſim, & indiſtinctè, diverſis temporibus factis, & quæ in dies quotidiè fiunt, ultra depoſitionem Dominorum Regentium, Reverterii, & Salernitani, & aliorum quamplurium teſtium fide dignorum, & aliàs ſi eiſdem ſolemnitatibus adſtricti eſſent Proreges vendentes cum ſpeciali mandato, cum quibus vendere debet procurator Fiſci, fruſtra mandata fierent particularia a Catholica Majeſtate, ſi quidem ſufficeret, quod venderet Regia Camera, ſeu procurator Fiſci, & hæc conſuetudo ſummam habet rationem.* Et n. 61. *Et ultimò fuit ſuggeſtum aliud, quod (non ſine maximâ admiratione de eo eſt tractandum, videlicet) quòd de jure, non poteſt ipſe Rex ſupplere, & tollere ſolemnitates requiſitas in alienatione rerum fiſcalium, quodque omnes illæ intervenire debent, dum ipſe Rex alienat, verè res inaudita, ut Princeps cauſa omnium cauſarum, ſecundum Bal. in capit. Eccleſia Sanctæ Mariæ, ut lite pend. ob quod de ejus poteſtate non eſt inquirendum, imò eſt ſacrilegium de illa diſputare, in l. ſecunda de crimin. ſacril. & in conſtitutione Regni diſputare, ut ipſe, inquam, ſit ſubditus legi, ac non poſſit tollere ipſe lex animata in terris, omnia, quæ ſunt juris poſitivi (ut ſupra eſt fundatum), & ſi illius contractus vicem legis obtinent, quomodo ſuper illis ex civilibus ſolemnitatibus inductis ſuper alienationibus faciendis per ejus miniſtros eſt arguendum ad ſuos proprios contractus, & poſtquam eſt ſupra fundatum per veras deciſiones, hanc ſolemnitatem ſubhaſtationis eſſe de jure civili, Principem ad eam non aſtringi, & omnes ſolemnitates ſuppletas.*

Sarebbe di noſtro ſommo gradimento, che ſi voleſſe far uſo

nella ſpecie, in cui ſiamo, del Reſponſo Fiſcale 14. del Reggente *Fabio Capece Galeota*. Eraſi in quei tempi venduta parte della Giuriſdizione della Terra di Rocca del Raſo, precedenti legittime ſubaſtazioni, ed accenſioni di Candela. Finalmente Gio: Tommaſo Marcheſani preſentò al Vicerè un' offerta di ducati 6000. maggiore di tutte le altre, che eranſi avute, nell'atto dell' accenſion della candela ſeguita nel Tribunal della Regia Camera. Stimò il Vicerè di riceverla, diſpenſando a qualunque ſolennità, e particolarmente di nuova accenſione di candela. Di là a poco ſopravvenne altra offerta di ducati 7500. Intrapreſe *Fabio Capece Galeota*, facendo da quel valent' Uomo, ch' egli era, le parti di Avvocato Fiſcale. Diſſe in quel ſuo Reſponſo, che il Contratto era nullo, dacche il Vicerè non potea diſpenſare alle ſolennità delle ſubaſtazioni, che doveano conſiderarſi, come di pubblico diritto, ed in pregiudizio di tutti quei, che poteano avervi intereſſe del proprio utile. Soſtenne, che il Fiſco a guiſa de' Minori dovea eſſere reſtituito *in integrum* non ſolamente avverſo il danno patito, ma anche avverſo il lucro, che ommette. Fece il maggior fondamento, che la nuova offerta di ducati 7500. era venuta quaſi nello ſteſſo momento, ed *in continenti*. Quindi conchiuſe, che la nuova offerta eccedente la Seſta dovea in ogni conto riceverſi: tanto piu che non trattavaſi di affitto di Reali Arrendamenti, ma di vendita di coſe Fiſcali, onde parea che non entraſſe la Prammatica emanata a' 31. Settembre del 1631. regiſtrata nel Titolo 71. *De Offic. Procurat. Cæſar.* Diſcuſſoſi però il negozio nel Regio Collateral Conſiglio prevalſe la pubblica fede impegnata dal Vicerè. Si rimiſe l'affare nel Tribunale della Regia Camera per eſaminarſi di giuſtizia, dove piu non ſe ne parlò, ed il Marcheſani rimaſe nel pacifico poſſeſſo della compera da lui fatta. *Factâ de prædictis relatione per Regiam Cameram in Collaterali Conſilio; referente Domino Præſidente D. Joanne Enriquez cauſæ Commiſſario, fuit cauſa ad Regiam Cameram remiſſa, qua de juſtitia provideret; nec poſtea deciſam fuiſſe pro comperto habui.*

Ecco

Ecco quai ſono gli eſempj, che abbiamo nel noſtro Regno intorno alle Diſpenſe delle ſolennità di ſubaſtazione, e di accenſion di candela ne' tempi; in cui non era ancora dall' Alta Provvidenza ſtabilito, che il Regno ceſſato già di eſſere Provincia, doveſſe godere di nuovo la fauſtiſſima ſorte di avere la preſenza del proprio amabiliſſimo Principe. Ed ora, che dallo ſteſſo Monarca per noſtra fortuna preſente ſi è celebrato con tanta matura cognizione un Contratto per mezzo di un Conſigliere, e Primo Secretario di Stato dovrà l'Europa, per cui ſe n'è pubblicata la fama, ſentire ſenza ammirazione, ed orrore, che ardiſcaſi di attentarſene la nullità per non eſſerſi ſerbate quelle ſemplici ſolennità, che i Principi preſcriſſero a' loro Magiſtrati?

Sciolta queſta prima del tutto inſuſsiſtente obbjezione con egual coraggio anche ne' termini di rigoroſa giuſtizia, eſamineremo, che non ſia in iſtato il Fiſco dopo perfezionato, ed eſeguito il contratto col Figueirò di ricevere nuove Offerte per vantaggioſe che ſieno. Qui non imploriamo la pubblica buona fede, ma quell'eſatta, ed imparziale giuſtizia, fra i cui termini ha comandato S. M. di eſſere conſultato. Non v'è coſa piu ovvia a ſentirſi de' tanti, e sì numeroſi Privilegj, de' quali credeſi il Fiſco a diſmiſura fornito. E pure oh come queſta materia ſi è involta tra la confuſione di denſe tenebre, o per l'ignoranza de' veri principj, o per quelle umane paſsioni, di cui il noſtro animo ben di rado è diſgombro!

Fra i tanti Privilegj, che ſi attribuiſcono al Fiſco, ritroviamo annoverato anche quello del tacito Patto *additionis in diem*. E ci ſia permeſſo di dire, che tanti, e tanti Autori ne parlano, ſenza prenderſi punto la briga di ripetere la coſa da' ſuoi principj, e di eſaminarne il vero, e ſolido fondamento. Si sa molto bene, che per le Leggi Romane diceaſi appoſto il Patto *additionis in diem*, qualora la compra, e vendita anche precedenti gl'Incanti celebravaſi con legge eſpreſſa, che ſe altri fra un certo tempo ſtabilito offeriſſe prezzo migliore, ſi aveſſe la prima vendita per reſciſsa. Or ſentaſi come ſi è penſa-

to,

to, che queſto Patto tacitamente, ed indefinitamente ſi doveſſe ſempremai intendere appoſto in tutte le vendite, ed affitti di robe Fiſcali. Pretendeſi di poterſi ciò ritrarre dal Teſto nella *L. ſi tempora C. De Fide, & Jure haſtæ Fiſcalis, & Adjectionibus*. Eraſi preſentata all' Imperadore un offerta, che credeaſi vantaggioſa per eſſere ricevuta. Con Imperial Reſcritto ſi ordinò, che la preſentaſſe al Razionale della Provincia, che era appunto uno di quei minori Magiſtrati, che in certi tempi dell'Impero ſi mandarono nelle Provincie per aſsiſtere a' Vettigali ſotto i Conti, o ſieno Palatini delle Sacre Largizioni. Il Reſcritto però contenea la clauſola, che l'offerta giuſta di prezzo maggiore doveſſe eſſere ricevuta, qualora i tempi ſtabiliti negl' Incanti Fiſcali, e nelle Aſte lo permetteſſero. Ecco le proprie parole del Teſto. *Si tempora, quæ in fiſcalibus auctionibus, vel haſtis ſtatuta ſunt, patiuntur: cum etiam augmentum te facturum eſſe profitearis, adi rationalem noſtrum, ut juſtam uberioris pretii oblationem admittat.*

Or queſto Teſto ſuppone di eſſerſi ſtabilito un certo tempo negl' Incanti, ed Aſte Fiſcali, entro di cui poteano riceverſi i nuovi Additamenti chiamati *Adjectiones*. Dunque queſto tacito Patto indefinito è un puro ſogno, da cui gli Autori per mancanza di riflesſione non ſi hanno data la pena di riſvegliarſi. Almeno ſi ſaprà, quai erano queſti tempi, che ſi prefiggeano negl' Incanti, ed Aſte Fiſcali. Si ſcartabellino pure tutte le Leggi delle Pandette, e del Codice, che non ſe ne troverà il menomo veſtigio. Per la Storia Romana ſappiamo, che tutti i Vettigali dell' Impero Romano doveano farſi in Roma nel coſpetto di tutto il Popolo, e nella pubblica Aſta poſta nel Foro, ſiccome ricavaſi da Cicerone nella ſua Orazione *Pro Lege Agrariâ*, ed eruditamente va ponderando Rigal. nell' Apologetico di Tertulliano *Cap.* 12. e 13. E di queſt'Aſta Fiſcale poſta nel Foro Romano fanno menzione il Greco Autore Dione 46. 6. Seneca *Cap.* 1. *De Irâ & Conſolatione*. *Macrob.* 2. *Saturnal.* e *Giovenal. Satyr.* 3. 14. 16. Vi era parimente il Banditore chiamato *Præco*. Dovea

an-

anche aſsiſtervi un Queſtore, che in un libro chiamato *Haſtarium* dovea ſcrivere i prezzi. Vi preſedea in fine uno de' Magiſtrati Supremi, a cui ſecondo il ſentimento de' piu eruditi ſi appartenea di prefiggere i termini; fra i quali poteano riceverſi i nuovi Additamenti, chiamati ſecondo dicemmo *Adjectiones*. Queſti Magiſtrati furono per lungo tempo nella Romana Repubblica i Cenſori, a' quali ſpettava la cura degli affitti de' vettigali, e proponeano a tal'effetto le Tavole, in cui erano tutti ſpiegati i Patti, le leggi, e le condizioni, che aveano in quel Fitto religioſamente ad oſſervarſi: onde ſortirono il nome di Tavole, o leggi Cenſorie. Fu anche in qualche tempo commeſſa tal cura a' Pretori: ſiccome raccoglieſi da Seneca *De Brevitate vitæ Cap.* 11. Immutata poi ſotto gl'Imperadori l'economia degli antichi Magiſtrati, cominciarono nelle Provincie dell'Impero ad aver la cura di tai Fitti i Procuratori di Ceſare, o del Fiſco, ſecondo la diverſità de' Patrimonj. Indi vi furono ancora i Conti, o Palatini delle Sacre Largizioni, giuſta l'inſegnamento di Pietro Burmann. *in Diſſertatione De vectigal. Pop. Rom. Cap.* 8.. E ſotto di coſtoro mandavanſi i Razionali, de'quali ſi fa menzione nel Teſto di ſopra allegato. Or a quei Magiſtrati, che da tempo in tempo ſuccederono agli antichi Cenſori nella cura, ed autorità di aſſiſtere alle Aſte Fiſcali ne' Fitti de' Vettigali, ſi appartenea di prefiggere i termini, entro de' quali doveano gl' Incanti avere la loro durata per liberarſi il Vettigale, o altra qualunque roba Fiſcale al piu Offerente. E queſt'ultimo atto, con cui eſtinta la candela, liberavaſi il Vettigale, o altra roba Fiſcale, chiamavaſi *Addicere*.. Potea queſt' ultimo atto ſeguire prima che foſſero paſſati i termini ſtabiliti dal Magiſtrato, ed a queſto atto davaſi il nome di *Addictio*, come dicemmo. Ma non perciò, qualora non foſſe ancora ſpirato il termine prefiſſo, era impedito di riceverſi nuove offerte piu vantaggioſe, anche *poſt Addictionem*. Ed ecco la ragione, per cui nel citato Teſto appoſe l'Imperadore la condizione, con cui ordinò a quel Razionale, di ammetterſi la giuſta offerta piu vantag-

taggiosa, se i tempi prefissi lo permetteano: *Si tempora quæ in Fiscalibus auctionibus, vel hastis statuta sunt, patiuntur.*

Questa parimente si è la ragione, per cui in tutte le leggi delle Pandette, e del Codice non si truova documento veruno, onde appariſca di esservi un qualche certo, e determinato tempo negl'Incanti, ed Aste Fiscali: poiche ciò dipendea dall'arbitrio de' Magistrati. Ed erano appunto quelle leggi, e condizioni, che proponeansi prima da'Censori nelle loro Tavole, o sieno leggi Censorie da osservarsi inviolabilmente cogli Obblatori. Come dunque, e da quai principj puo sostenersi quel tacito, ed indefinito Patto *Additionis in diem*, di cui tanti Autori ne hanno formato un Privilegio sì esorbitante a favore del Fisco? Leggasi, e rileggasi il Testo dianzi citato; da cui ciò pretende desumersi. E si vedrà sempre piu vera l'interpetrazione, che sembra doversi dare al mentovato Testo. O almeno si vedrà con chiarezza, che non possa giammai inferirsene il preteso Privilegio Fiscale.

Egli è verissimo, che molti Autori Forensi sono concorsi in questo strano sentimento, seguendosi l'uno coll'altro senza dar luogo a piu serie, e mature riflessioni. Ma *Bartolo* di mente assai perspicace, ed acuta, quantunque vivesse in un Secolo non molto rischiarato per una piu pura erudizione, non lasciò di conoscere, che questa legge *Si Tempora* era difficile. Onde cominciò il Commento della medesima col dire: *Hæc lex est difficilis*. E stimò di concorrere col sentimento di Accursio nella chiosa di questo Testo, in cui gli piacque di pensare, che quel tempo stabilito negl'Incanti, ed Aste Fiscali potesse intendersi per lo spazio di giorni venti. E credè di poterlo desumere dalla disposizione dell'*Auth. Hoc jus porrectum C. de Sacrosan. Eccles.* In questa Novella avea stabilito l'Imperadore Giustiniano a favor delle Chiese, che le loro robe dovessero rimanere venali per lo spazio di venti giorni. *Quo subsequto per viginti dies, rem Ecclesiæ venalem esse publicè notatum sit: ut plus offerenti detur.*

Per

Per qual ragione però queſta diſpoſizione particolariſſima a favor delle Chieſe ſtabilita nella Novella di Giuſtiniano poteſſe adattarſi a quel Reſcritto Imperiale per ſerie sì lunga di anni prima emanato, non puo nè tampoco comprenderſi. E poi come, quando anche vero foſſe il ſentimento della Gloſſa, ſi adatterebbe al preteſo indefinito Privilegio Fiſcale?

Non vi mancano però Autori graviſſimi, i quali danno all'anzidetto Teſto l'interpetrazione da Noi poco anzi accennata. L'eruditiſſimo *Antonio Perez* fù appunto di queſto ſentimento nel Comento del Titolo del C. *De fide inſtrumentorum, & jure haſtæ fiſcalis, & de Adjectionibus* Tit. 3. *n.* 4. *Obſervandum hic eſt, unum ſpeciale Fiſci privilegium, quod in ejus venditione, licitationeve publicè factâ, intelligatur tacita conditio, quod ità demum venditio rei fiſcalis rata maneat, penes eum cui addicta, niſi alius INFRA PRÆSCRIPTUM LICITATIONIS tempus veniat allaturus meliorem conditionem l. 4. hoc tit. Itaque nova fit licitatio, & plus offerenti res iterum addicitur.*

E per compruova di doverſi il tempo delle Offerte reſtringere *infra præſcriptum licitationis tempus* ne aſſegna la ragione, che egli è ben regolare di non doverſi piu ſentire altro Offerente dopo la liberazione già fatta con buona fede; poiche altrimenti non ſi darebbe giammai fine agl'Incanti, e la pubblica Autorità dell'Aſta Fiſcale rimarrebbe eluſoria. *Eſt enim id regulare, ut poſt addictionem alicui bona fide factam, non audiatur etiam plus Offerens l. 5. hoc tit. & l. 1. C. de vendend. reb. Civ. lib. 11., nam ſi poſt addictionem ultimo licitatori factam, alius adhuc plus offerens admitteretur, nullus unquam eſſet licitationis finis, & foret illuſoria hujuſmodi addictio, nulliuſque penè auctoritatis contra l. 8. C. de remiſſ. pignor. ubi fiſcalis haſtæ fides facilè convelli non debet.*

Di queſta ſteſſa ben ſana oppinione fu il dottiſſimo Amaja *ad Lib. 10. C. de fide & jure haſtæ fiſcalis num. 58. Quantum autem tempus hoc fuerit, intra quod res licitanda ſit uſque ad addictionem. Credo de jure Digeſtorum Procura-*

toris Cæſaris arbitrio datum fuiſſe, ut videre licet ex dictis Juribus, a quibus certus terminus non eſt aſſignatus.

Fra quei, che hanno poi illuſtrato il noſtro Foro, non occupa certamente il ſecondo luogo il celebratiſſimo Preſidente *Orſini*. Coſtui in una ſua Deciſione, o ſia voto regiſtrato dal Reggente de Marinis *Cap.* 147. *Tom.* 1. *n.* 16. Spiega con nettezza, che il Fiſco non godea di altro Privilegio per le leggi Romane, ſe non che di ricevere le maggiori offerte fra il termine ſtabilito dal Magiſtrato ne' pubblici Incanti. E dice chiaramente, che il ſentimento oppoſto è provvenuto da una pura ignoranza del Romano diritto. *Denique quod dicitur rem fiſcalem videri vendi cum pacto adjectionis in diem, ex jurium ignoratione proceſſit; nam tempora, quæ in rebus fiſcalibus, auctionibuſve faciendis ſtatuta ſunt .... debent intelligi de certo tempore intra quod res fiſcalis venalis eſſet ... Si igitur intra illud tempus dierum, quibus res fiſci venalis eſſe debet, ut plus offerenti addicatur, vendatur, adhuc infra dictum tempus, quod ſupereſt de termino, alterius plus offerentis accipietur oblatio; & hoc modo accipienda eſt Bartoli doctrina in dicta l. Lucius, dum tradit, venditionem rei fiſcalis, ſub pacto in diem adjectionis videri; Intelligitur enim, ſcilicet ſi facta fuerit intra tempus a lege ſtatutum. Ratio eſt in promptu, quia non potuit Judex in Fiſci perniciem terminum a lege ſtatutum minuere; at non dicunt hi D.D., quod præcedentibus legitimis ſubhaſtationibus, totoque termino auctionibus faciendis tranſacto, venditio poſteà facta, ſub pacto adjectionis in diem, facta eſſe videatur.*

Inſurſe contro queſto ſentimento del Preſidente *Orſini* con franchezza indicibile ne' tempi a Noi viciniſſimi Gio: Leonardo *Rodoerio* nel ſuo *Conſ.* 44. Egli ſi figurò in prima, che queſta foſſe una novità caduta la prima volta nel penſiere di quel gran Miniſtro. E ſenza eſitazione aſſeriſce, che le difficoltà dal medeſimo eccitate ſono di veruna forza, ed i ſuoi dubbj più lievi del vento iſteſſo. Potea però, prima d'impegnarſi tanto, darſi la pena di leggere gli altri Autori dotati di profonda erudizione, che

che aveano ſcritto prima del Preſidente *Orſini*. Ma ſe non era avvezzo ad andare in traccia di taj Libri, potea almeno ſervirſi di ragioni, e di argomenti piu forti. Egli primieramente confonde due Privilegj Fiſcali tra di loro aſſai diſtinti, cioè quello della Reſtituzione *in integrum*, di cui parleremo da quì a poco, coll'altro *Addictionis in diem*, di cui ora ragioniamo, e che dovea eſſere il ſuo vero aſſunto nel confutare il Preſidente Orſini. Per queſto punto propone due ſole difficoltà. Nella prima *petit principium*, ſe ci foſſe lecito parlar colle Scuole, poiche preſuppone per certo, che dopo celebrata, e perfezionata la vendita ſotto l'Aſta Fiſcale, competa al Fiſco il privilegio *Addictionis in diem* per chiara diſpoſizione del Teſto della legge *Si tempora*, e degli altri Teſti concordanti. Ma ſe il Teſto della citata legge *Si tempora* ciò non dice: e ſe altri Teſti concordanti su tal propoſito non ne abbiamo, direbbe il Preſidente Orſini a Rodoerio, che i Teſti da lui immaginati furono portati via dal vento, onde a Noi non pervennero. La ſeconda difficoltà, che promuove, ſi è nel dire, che biſogna diſtinguere la nullità per difetto di ſolennità da'tempi preſcritti nelle vendite delle Coſe Fiſcali: e che nel Caſo figurato da Orſini la vendita ſarebbe nulla, come fatta prima del tempo ſtabilito, ma non già che verrebbe a riſolverſi coll'offerta migliore la vendita già valida, e pura col privilegio *Addictionis in diem*. Or chi puo comprendere queſta ſeconda difficoltà? Già ſi ſuppone per certo quel Privilegio, ch'è in controverſia, e di cui non vi ſono leggi, che parlino. E poi non era difetto, o mancanza di ſolennità, ſe liberavaſi la roba Fiſcale prima che ſpiraſſe l'ultimo termine prefiſſo dal Magiſtrato: poiche la vendita era in sè ſteſſa pura, e perfetta. E già ognuno ſapea, che prima di ſpirare quell'ultimo termine prefiſſo, era in libertà di preſentare offerte migliori, cioè giuſta l'eſpreſſione del Teſto *Juſtam uberioris pretii oblationem*. Ed in tal caſo la vendita già pura, e perfetta veniva a riſolverſi.

Sicche per le leggi Romane, o ſia per quel Diritto chia-

mato Comune, queſto Privilegio Fiſcale *Additionis in diem* tacito, ed indefinito non ſembra, che affatto vi ſia Non neghiamo però, che nel Regno vi foſſero ſtate su ciò delle diſpute prima della Prammatica 71. *De Offic. Procurat. Cæſar.* promulgata a' 13. Settembre del 1631. Egli è vero, che dagli Zelantiſſimi Avvocati Fiſcali non mancò ciò di promuoverſi. Non ebbe però sul principio felice eſito: poiche nel *15.* Secolo eſſendoſi già liberato l'Arrendamento del Sale all'Obblatore piu Offerente, con eſſere a lui rimaſto ad eſtinto di candela a tutta paſſata, s'intrapreſe dal Procuratore Fiſcale di doverſi dopo ricevere un'offerta piu vantaggioſa. Fu il Punto ſolennemente deciſo dal Tribunale della Regia Camera, e dal S. R. C., che vale a dire da' due Magiſtrati piu Supremi del Regno. E ſi ebbe per vero, che perfezionato già il contratto, non dovea, nè potea riceverſi la nuova offerta. Siccome ne rapporta *Afflitto* la Deciſione 340.

Scriſſe anche prima della Prammatica *Cammillo de Curtis*. Queſto Miniſtro, che ha laſciate a Noi memorie ben degne de' ſuoi talenti, e che avea valoroſamente ſoſtenuta la carica di Avvocato Fiſcale, non ebbe difficoltà veruna di ſcrivere, che dopo perfezionato il contratto, e dato il poſſeſſo all'Appaltatore de' Vettigali, o degli Arrendamenti, non ſi erano giammai a ſuo tempo ricevute in Camera offerte maggiori, anche dell'ultra ſeſta: e che così ſi era ſempremai giudicato. Ecco le ſue parole *In Diverſ. Jur. Feudal. §. 2. Cap. 3. num. 132. Hodie autem circumſcripto articulo, ſi fiſcus reſtituatur ad lucrum, maximè in lotatione vectigalium, poſtquam contractus præcedentibus ſubhaſtationibus eſt perfectus, de quo quamplura per Afflict. deciſ. 340., practicamus, quod ſi ante traditam poſſeſſionem alius ſupervenias, qui oblationem faciat ultra ſextam, illam admittimus, & non ſine ratione, quia quod Fiſcus reſtituatur ad lucrum, intelligitur de modico non autem de magno, vel maximo, & ſic ſemper, quod caſus evenit, Camera judicavit. Re autem traditâ, & captâ poſſeſſione arrendamenti, nunquam temporibus meis practi-*

catum

tatum fuit, quod per quamcumque oblationem factam, auferatur ab illo, cui remansit arrendamentum, seu Vectigal ex solâ simplici oblatione.

A confessare però il vero ne' principj del passato secolo avea cominciato a prevalere il sentimento favorevole al Fisco. Il Reggente *de Ponte*, che scrivea nell' anno 1611., cominciava a dare per assoluto, che anche dopo passato il tempo degl' Incanti, e perfezionato il contratto coll' Offerente potea riceversi una nuova offerta maggiore in vigor del Privilegio competente al Fisco *Additionis in diem*. Le sue parole sono queste nel suo *Tract. De Regal. Imposit. Tit.* 4. §. 5. *n.* 50. *ad l. si tempora*: ibi. *In hoc Textu omnes scribentes tradunt, ut tempore clauso, & re licitatâ tempore debito minimè alia admittatur oblatio. Aliud est in re fiscali simpliciter venditâ; & in hac, quia Fiscus habet privilegium pacti adjectionis in diem auditur major oblatio.*

Ed in fatti fu questo sentimento a favore del Fisco nel 1630. praticato nell' Arrendamento del vino. Ma quai furono gli sconcerti, che ne adivennero? Essendoli dovuto di là a poco procedere all' affitto dell' Arrendamento de' sali non v'era, chi comparisse nell'accensione della candela. Tutti diffidavano della pubblica buona fede dell' Asta Fiscale. Il timore di già concepito di dovere sempremai rimanere nell' incertezza, tenea ciascheduno sospeso, ed incerto con notabilissimo pregiudizio del Real Patrimonio. Videro benissimo que' Supremi e Savj Senatori, che componeano il Regio Collateral Consiglio, le pessime conseguenze, che avea recata la compiacente deferenza avuta negli ultimi tempi a' sentimenti Fiscali. Sapeano, che in altri Dominj d' Europa si erano pubblicati Statuti particolari, onde senza ulteriore controversia rimaneano prefissi i termini da non potersi ricevere piu nuove Offerte di qualunque vantaggio si fossero: e che nel Ducato di Borgogna si era stabilito il termine di tre mesi, in Francia di quindici giorni, ed in Germania di giorni dodici. E che nelle Spagne vi era anche Statuto particolare su tal materia. Quindi stimarono di consultare al Conte di Monterey

terey allora Vicerè, che v'era biſogno di eguale ſtabilimento nel noſtro Regno, affinche ceſſate una volta per ſempre le controverſie Fiſcali, rimaneſſero in una piena tranquillità, e ſicurezza tutti gli Obblatori nell'Aſta Fiſcale. Si pubblicò per tanto a' 13. Settembre del 1631. la *Pramm. 71. de Offic. Procur. Cæſar.* E fu in verità lo ſtabilimento piu uniforme alle leggi Romane, poiche ſi ſtabilirono i termini, fra i quali doveſſero reſtringerſi gli Additamenti, o ſieno *Adjectiones in diem*. Si ordinò che dopo eſtinta la candela a tutta paſſata poteſſero ſolamente riceverſi prima del poſſeſſo le Offerte in grado di Decima, fra lo ſpazio di 40. giorni, e dopo del poſſeſſo in grado di Seſta fra lo ſpazio di tre meſi. E queſta determinazione fu generaliſſima ſenza punto eccettuarne il Fiſco: tanto piu, che appunto le pretenſioni Fiſcali aveano dato principalmente il motivo a queſta Legge Statutaria. Ed in fatti nella Viſita generale del Regno fatta d'ordine del Monarca delle Spagne fu non ſolamente dalla Corte di Madrid ciò approvato nel 1644., ma anche eſteſo contro del Fiſco; ſiccome appariſce ne *Numero* 115. della Riforma inſerita nella *Pramm. 75. de Offic. Procurat. Cæſar.*

Dopo di queſta Legge Statutaria uniformi ſono ſtate le Deciſioni contro del Fiſco. Ed oltre delle offerte in grado di Decima, e di Seſta preſentate fra i tempi ſtabiliti, non ſi ſono ricevùti altri Additamenti di ultra Seſta. Così fu nel 1674. ſolennemente deciſo dal Regio Collateral Conſiglio per l'affitto delle Sete di Calabria, in cui fu rigettata l'Offerta di gran lunga maggiore della Seſta, per eſſerſi preſentata dopo i giorni 15., a cui con Diſpenſa del Vicerè ſi era riſtretto il termine della Seſta. E lo ſteſſo fu deciſo per l'Arrendamento medeſimo nel 1681. Come poſſono vederſi i Proceſſi nella Banca di queſto Arrendamento. Nell'Arrendamento del grano a rotolo la ſteſſa determinazione ſi fece dal Collaterale nel 1696. E così parimente ritroviamo di eſſerſi deciſo nell'affitto delle carte da giuocare. Ed anche poi la Deciſione medeſima fu profferita nell'affitto delle Ferriere di Stilo.

Nè

Nè a queſte Deciſioni fu punto di oſtacolo la Dottrina, che ſuole allegarſi in contrario di *Orazio Montano*. Queſto Autore per l' acume del ſuo ingegno facile ad intraprendere, ſcrivendo dopo della Prammatica pensò, che almeno per mezzo della Reſtituzione *in integrum* competente al Fiſco per diritto comune, potea egli domandare anche dopo i tre meſi, e dopo preſo il poſſeſſo di aversi a ricevere le nuove offerte dell' ultraſeſta. Soggiunſe però, che non volea egli gittare queſta nuova pietra di ſcandalo. E reſtrinſe ſolamente la ſua propoſizione prima del poſſeſſo, quando il contratto non potea dirſi perfetto: Le di lui parole nel ſuo Trattato *de Regal.* §. *vectigal. poſt verſic. ſed hodiè* ſono le ſeguenti. *Et hoc argumentum urget, ut etiam elapſo trimeſtre poſt captam poſſeſſionem, ſi adveniat oblatio major ſextâ, poſſit Fiſcus petere reſtitutionem in integrum, quæ ante dictam Pragm. ſibi competebat de jure communi, ut probatum eſt ſupra; ſed nolo injicere ſcrupulos. Dicam tantùm reſpectu majoris oblationis obtentæ antè captam poſſeſſionem, ſed poſt quadraginta dies, nedum ex capite reſtitutionis, Fiſco inſtante, ſed etiam quia cum contractus non ſit perfectus ante captam poſſeſſionem, ut probatum eſt ſupra, admittenda eſt major oblatio, Fiſco vero non inſtante obſtaret Reg. Pragm.*

Di queſta Dottrina di *Montano*, quantunque rigettata da tante Deciſioni, volle anche far uſo il Reggente D. Serafino Biſcardi Uomo di ſapere conſumatiſſimo, allorche da Avvocato Fiſcale ſcriſſe per l' Arrendamento del Tabacco, avendo però alla Reſtituzione *in integrum* unite molte altre nullità del contratto, e della leſione *ultra ſextam*. Eraſi queſto Arrendamento del Tabacco nel 1698. affittato ad Antonio Averani per annui ducati 202. m. Dopo lo ſpazio di 20. giorni, a' quali avea il Vicerè riſtretto, ed abbreviato il Termine della Seſta, comparvero Gio: Battiſta del Giudice, ed il Dottor Gaetano Patino con una nuova Offerta di annui ducati 10. m. di più. Fu tutto ciò diſcuſſo nel Regio Collateral Conſiglio a' 9. Ottobre del 1699. Ma non già per li termini,

ni o della Reſtituzione *in integrum* domandata dal Fiſco, o per la nullità, e riſoluzion del contratto, o per lo difetto degli adempimenti, ſi volle venire a riſolvere il primo contratto. Ma ſi ebbe rimira all' eſpreſſa rinunzia, che Antonio Averani avea fatta dell' Affitto. E ciò non oſtante per non pregiudicare affatto l' Articolo generale, vi ſi ſoggiunſe la clauſola *ex cauſis*. Le parole del Decreto del Collaterale ci vengono traſcritte dal gran Pratico Maradei *Obſerv.56. n.30.* ivi: *Visâ renunciatione factâ per Antonium Averani in beneficium Regiæ Curiæ locetur iterùm Arrendamentum, fiant banna, & deputetur interim perſona nomine Reg. Curiæ, ex cauſis in Collat. Conſil. diſcuſſis.*

Or ſiccome queſta determinazione del Collateral Conſiglio non puo affatto ſervire di eſempio al Fiſco, così le Deciſioni ſeguite ne' tempi a Noi piu vicini, non poſſono affatto addurſi, poiche vedranſi tutte concepite colle clauſole *ex cauſis*, ed in conſeguente per motivi particolari. Così nella cauſa della Beneficiata ſi ordinò, *quod ex cauſis iterùm accendatur candela*. Ma in quel caſo era sì notoria la frode, ed il monipolio praticato dagli Offerenti ſi era dalle Parti medeſime confeſſato. Nell' affitto delle Polveri, e Salnitri del Regno ſi ricevè anche *ex cauſis* l' ultraſeſta. Nell' Iſtanza Fiſcale però eſpreſſamente faceaſi fondamento nella frode, e colluſione praticata tra coloro, che erano concorſi nell' accenſione della candela. Ed egli è ben ragionevole, che il Fiſco reſti in tai caſi ben cauto, poiche non è certamente nuovo, che per mille verſi gli Obblatori ſi uniſcano, e colludano in evidentiſſimo pregiudizio degl' Intereſſi Reali, di cui ogni fedeliſſimo Vaſſallo dee eſſerne attento, e zelante promotore, ridondando non meno in beneficio del proprio Principe, che del Pubblico tutto.

Nella ſpecie però, in cui ora verſiamo, di quai armi potrà mai premunirſi, chi con tanto meritato applauſo ſoſtiene le veci del Fiſco, per ſoſtenere le nuove eſtemporanee, ed intempeſtiviſſime Offerte. Sappiamo di certo, che col ſuo gran lume, e colla ſua chiariſſima mente non ricorrerà

rerà al tacito patto *Addictionis in diem*. Conoſce beniſſimo, che nelle leggi Romane non ve n'è altro veſtigio, ſe non che un penſiere confuſo, ed aſſai mal digerito da' noſtri Autori Forenſi. Non intraprenderà, che la ſuprema poteſtà del Noſtro Glorioſo Monarca ſia di sì tenue momento: onde non giunga a poter diſpenſare alle ſemplici civili ſolennità delle ſubaſtazioni, ed accenſioni di candela. E come potrebbe nè anco concepirne l' idea, quando da lui medeſimo ſi accettò l' offerta del Figueirò con tal legge, e patto eſpreſſo? Quai nullità potrà rinvenire in un Contratto celebrato a dirittura col Principe per mezzo di un ſuo Conſigliere, e Primo Secretario di Stato? Come potranno nè anco ſorgere quei ſoſpetti di frode, di colluſione, e di monipolj, su cui per altro hanno fatto il loro fondamento i Signori Avvocati Fiſcali ſuoi degni Predeceſſori, ſe a lui piu d' ogni altro ſono note le diligenze, e le pratiche eſattiſſime uſate in queſta Metropoli, nel Regno, ed in tutta Italia per rinvenire Offerte maggiori: e ſe nel ſuo tempo ha il piacere di vedere giunto queſto Appalto generale del Tabbacco ad annui ducati 270 mila ſenza eſſervene altro eſempio?

Per vantaggiare però il Real Patrimonio vorrà forſe ricorrere al rimedio della Reſtituzione *in integrum*. Sarebbe commendabiliſſimo il ſuo zelo, ſe le leggi glie 'l permetteſſero: e ſe anche dopo perfezionato il Contratto il lucro ſopravvegnente glie ne ſomminiſtraſſe que' motivi di giuſtizia, co' quali domanda il Re Noſtro Signore, che ſia a lui umiliato il Parere. Non v'ha dubbio, che a prima fronte ſi affollano gli Autori Forenſi nel dire, che il Fiſco poſſa anche eſſere reſtituito *in integrum* avverſo il lucro, che far potrebbe. Si dimenticano però coſtoro delle chiare Diſpoſizioni de' Teſti eſpreſſi in contrario. Nella *Leg. De Contract. ff. de Reſcin. Vendit.* ſi ordina a chiare note, che la buona fede non ſoffre di poterſi ricedere da un Contratto già perfezionato, ſenza il vicendevole conſenſo: e che il Fiſco, come ogni altro Privato debba ſoggiacere alla ſteſsa ſorte: *De Contractu venditionis, & Emptionis jure perfecto, alterutro invito, nullo recedi*

tempore; bona fides patitur, nec ex reſcripto noſtro: quo Jure fiſcum noſtrum uti, ſæpe conſtitutum eſt.

Si ſtabiliſce parimente, che perfezionato il Contratto non debba vacillare il Dominio, o il Poſſeſſo già acquiſtato, anche a favore de' Fondi di diritto Patrimoniale, o de' Tempj nella *L. Eos qui auctione. C. De Diverſis prædiis urbanis, ruſticis, & Civitatum, & omni reddita. Eos qui auctione prima fundorum juris patrimonialis, ſive templorum poſſeſſores effecti ſunt, vel fuerint, firmum dominium tenere decernimus, ne ulteriùs vacillet unius cujuſque poſſeſſio; ſed teneat quiſque jus proprium, quod dato pretio roboratum eſt, vel fuerit.*

Nè ſi alleghi il Teſto, che dagli Autori ſuole addurſi a favore del Fiſco nella *L. Si Minori C. de Jur. Fiſci.* Si concede in quel Reſcritto la Reſtituzione delle robe obbligate al Fiſco, e vendute a prezzo minore del giuſto: ma qualora vi ſia ſtata frode del Compratore, o condiſcendenza di coloro, che trattarono la vendita: *Si minori pretio, quam res eſt, apertà fraude emptoris, vel gratiâ quæ obligata ſunt Fiſco, venierint; aditus procurator meus debitam quantitatem inferenti reſtitui ea prædia jubebit.*

In qual titolo dunque delle Pandette, o del Codice ritruovaſi ſtabilito, che il Fiſco poſſa eſſere reſtituito *in integrum*, non ſolamente per lo danno patito, ma anche per lo lucro omeſſo ſopravvegnente? Per lo Statuto del noſtro Regno contenuto nella *Pramm. 71. de Offic. Proc. Cæſaris* non fu punto eccettuato il Fiſco negli Appalti de' ſuoi Vettigali, ed Arrendamenti, non ammettendoſi, che l'Additamento della Decima prima del poſſeſſo, o della Seſta dopo il poſſeſſo fra i tempi però ſtabiliti. Anzi nella Riforma approvata dalla Real Corte di Madrid eſpreſſamente ſi ordinò, che dopo di eſſerſi ſtabilito, e conchiuſo l'Appalto delle rendite Reali co' legittimi Incanti non poteſſe il Fiſco addurre, o allegare ragione veruna contro gli Appaltatori col motivo di eſſervi ſtata leſione nel prezzo, e che per queſta cagione non poſſa toglierſi loro l'Affitto: e per render eguale la ſorte di ammendue i Contraen-

traenti ſi ſtabiliſce, che in tai Appalti non poſsa nè anco ammetterſi la leſione oltre la metà del giuſto prezzo: onde viene anche ad eſcluderſi il rimedio della *Leg.* 2. *C. De Reſcind. Vendit.* Le parole del *Cap.* 115. della Riforma contenute nella *Pramm.* 75. *de Offic. Procur. Cæſar.* ſono le ſeguenti nel proprio idioma Spagnuolo. *Que mi Avogado Fiſcal, deſpues de averſe hecho el remate de la renta, non pueda pedir, ni demandor a ninguno de los Arrendatores de mis rentas Reales coſa alguna, por cauſa, o raçon di decir, que en los dichos Arrendamientos huvo leſion en el precio. Ni que por eſta cauſa ſe los ſea quitado el arrendamiento. Y lo miſmo mando, que ſe guarde, y obſerve reſpetto de los Arrendatores. Y que ninguno dellos, deſpues de hetho el remate legitimamente, non ſea admittido, ni pueda dezir, ni allegar, que fue engañado; reſpeto de lo que la renta valia al tiempo del contratto aunqua diga, que fue en la mitad del juſto precio.*

Non oſtante però, che tutte le leggi Romane, ed i noſtri Statuti per mantenere la pubblica fede dell' Aſta Fiſcale abbiano eſcluſo il Fiſco da qualunque Rimedio di Reſtituzione *in integrum*, pure molti de' noſtri Autori Forenſi hanno intrapreſo di ſoſtenere, che il Fiſco poſsa eſsere reſtituito anche per lo lucro omeſso. Si è penſato a dire, che debba il Fiſco godere dello ſteſso Privilegio de' Minori. Si ammetta però queſta propoſizione come vera, quantunque non abbia aſſiſtenza di legge poſitiva. Or dov'è, che i Minori poſsano eſsere reſtituiti anche per lo lucro omeſso? La copia poco meno, che immenſa de' noſtri Autori Forenſi, e l'impegno di ſoſtenere qualunque aſsunto ha fatto sì, che ſi ſieno le leggi Romane in sè ſteſse aſſai ſavie, e prudenti travolte in qualunque ſenſo. Quegli antichi Giureconſulti penſarono quel che ogni Uomo di mente ſana, e matura da sè ſteſso rifletterebbe. Videro, che l'età troppo imbecille de' Minori, non eſsendo abile a reggere i proprj affari, egli era d' uopo, che ſi confidaſsero le loro robe alla direzione, e governo de' Tutori, e Curatori, e che coſtoro non doveano, nè poteano

distrarre le robe de' loro Pupilli senza le solennità degl' Incanti. Ma l'esperienza ben facea conoscere, che allo spesso o una grazia interessante, o una facilità condiscendente, o qualche dolo, ed inganno non molto insolito potea esservi di mezzo. Ed ecco quello, a cui volle darsi riparo: onde le vendite seguissero con buona fede, senza inganno, ed a giusto prezzo. E come che quasi per generale consuetudine s' introdusse poi, che le vendite fatte ad Incanto, poteano farsi per la sesta parte meno del giusto prezzo, quindi fu, che si stabilì, che per concedersi la Restituzione *in integrum* in tai vendite, bastasse la lesione in questa sesta parte meno del giusto prezzo. Sicche tutto il Privilegio dato a' Minori riduceasi ad una prudente cautela di non esser sorpresi, nè ingannati.

Premesse queste massime, che si troveranno uniformi al vero senso delle leggi, veniamo ora ad esaminarle individualmente. Egli è vero che il Giureconsulto Ulpiano nella *L. Ait Prætor 7. §. Hodie ff. de Minor.* sembrava di aver generalmente determinato di aversi a soccorrere a' Minori anche nel lucro: *Hodiè certo jure utimur, ut & in lucro minoribus succurratur* . . . . Veggasi però, come il Giureconsulto Pomponio nella legge, che susseguе immediatamente, tolse tutto l'equivoco. Dice, che i Pretori sotto il pretesto del lucro omesso facilmente ammetteano nuove licitazioni, quando ciò dovea farsi con molta circospezione: e che ove il maggiore, o minor lucro dipendea da casi fortuiti, non dovea soccorrersi a' Minori, purche non vi apparisse sordido inganno, o grazia evidente. Le parole sono queste nella *Leg. Et si sine §. Quæsitum ff. De Minor. Quæsitum est ex eo, quod in lucro quoque minoribus succurrendum dicitur, si res ejus venierit, & existat, qui plus liceatur, an in integrum propter lucrum restituendus sit? Et quotidiè Prætores eos restituunt, ut rursum admittatur licitatio. Idem faciunt, & in his rebus, quæ servari eis debent: quod circumspectè erit faciendum. Cæterùm nemo accedet ad Emptionem rerum Pupillarium, nec si bonâ fide distrahantur; Et districtè probandum est in rebus, quæ fortuitis casibus subjectæ sunt,*

non

non esse minori adversus Emptorem succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia tutorum, sive Curatorum doceatur.

Ecco i veri principj tratti da' suoi puri fonti, in cui tutta la materia delle Restituzioni *in integrum* concedute a' Minori riducesi. Sicche, quando il Fisco voglia anche prevalersi de' Privilegj de' Minori, piu di questo non puo, nè dee pretendere. Tralasciamo per tanto di affastellare quì lungo Catalogo di Autori. Ci contenteremo soltanto di riferire quel che lasciò a Noi scritto il dottissimo Consigliere *Arias de Mesa*, che rapporta tutti gli altri. Erasi venduta la Terra di Pappanico dal Regio Fisco. Dopo di essere perfezionato il contratto sopravvenne nuova offerta assai vantaggiosa. Domandò il Fisco, che si fosse ricevuta, ed implorò il benefizio della Restituzione *in integrum*. Fu la causa solennemente trattata, e discussa nel Regio Collateral Consiglio a relazione del Tribunal della Regia Camera con tre Consiglieri aggiunti, fra i quali vi fu *Arias de Mesa*. Il Fisco però fu escluso dalla sua domanda anche in grado di Riclamazione. Si considerò in quella Decisione, che egli era assai iniquo, e pernicioso, e contro la quiete dello stato di rescinderssi le vendite già celebrate sotto la pubblica fede dell' Asta Fiscale col motivo, che sopravvenga poi migliore offerta: Che la Restituzione avverso i Contratti portava seco la peffima conseguenza di toglierssi a ciascheduno il coraggio di venir liberamente a contrarre: Che la lesione non dovea considerarsi dal lucro, che sopravviene, ma dal tempo, in cui il contratto si celebra: Che il Privilegio de' Minori non è indistintamente conceduto, ma qualora la roba fiasi venduta a prezzo ingiusto, per esservi altri in tempo della vendita, che avrebbe offerto prezzo maggiore, qualora non si fosse tenuto lontano per inganno, per dolo, o per la facilità del Minore istesso. Questi furono i motivi, per cui non ostante i validissimi richiami del Fisco, si profferì contro di lui quella cotanto celebre Decisione. Ne trascriveremo quì le proprie parole del citato Autore *Variar. Resolut. Lib. 2. Cap. 20. num. 2. Quod ad Fiscum*

Fiſcum verò id etiam non obſcurè colligi videtur ex l. Lucius 21. §. *ultimo ff. ad municipal. l. ſi tempora C. de fide, & jure haſtæ fiſcalis . . . . quibus cavetur venditiones rerum fiſcalium videri factas ſub pacto adjectionis in diem intra certa tempora fiſci favore conſtituta, & ita ex hac ratione ſententiam dicti §. quæſitum ad Fiſcum extendunt. Guid. Pap. deciſ.* 302. *&* 536., *& aliis &c. Et num.* 4. *Verùm contraria ſententia melioribus nititur rationibus. Et primò, quia valdè iniquum, & perniciosum eſſet, imo contra Reip. quietem, venditiones ſemel ſubhaſtâ publicâ, & juſto pretio celebratas reſcindi, ex eo tantùm, quod exiſtat alius, qui plus licitetur; eſſet enim hoc contra fidem, & auctoritatem haſtæ publicæ, quæ non facilè convelli debet. L. ultim. C. ſi propter public. penſit. l. ſi hypothecas C. de remiſſ. pignor. l. ultim. C. ne fiſcus rem, quam vendidit lib.* 10.; *pro quâ præſumitur, juſto pretio fuiſſe venditiones factas, ex regulâ tex. in cap.* 1. *de emption. & vendit. Sed & ex ratione l. ult. C. de in integr. reſtit. quam conſiderat Valaſc. conſultat.* 109. *num.* 5. *Deinde quia non paſſim ſolent minores reſtitui adverſus contractus, ne aliter nemo accedat ad eorum Commercia. l. ait prætor. alias l. & ſi ſine. §. quæſitum verſ. cæterùm. l. quod ſi minor* 24. §. *non ſemper ff. de minor. Præterea quia damnum ſuperveniens locum non facit reſtitutioni. l. verum* 11. §. *ſciendum ff. eod. Rurſus quia nunquam emptores palàm, & bonâ fide ementes ſecuri manerent argum. l.* 1. *ff. de uſu cap.. Ex quibus rationibus ita in minore, poſt alios docent Sfort. de reſtit. q.* 57. *a num.* 18. *Mangil. de ſubhaſt. quæſt.* 28. *per tot. Et in venditione rerum civitatis probant tex. in l.* 1. *&* 2. *C. de vendend. Reb. Civit. lib.* 11., *& in l. Lucius §. ult. verſ. idem reſpondit ff. ad municip. junctâ regula l.* 3. *C. ex quibus cauſis major. & in Fiſco id ſuadetur, quia Fiſcus in hac re jure privati utitur. l.* 3. *C. reſcind. vend. adeo ut a juris regulis dicatur aliena fiſci intentio deſiderantis admitti ad novam licitationem, ut benè ait Grivellius deciſ.* 44. *num.* 6. Et num. 12 *in fin. Nec enim læſio ſuperveniens attendi debet. & regula tex. in l. verùm*

rùm §. ſciendum ff. de minor. videtur non ſatis a DD. obſervata, & in hoc caſu adhuc diſtingui oportet, an venditio juſto pretio, & communi fuerit celebrata, an vero injuſto. Priori caſu minor, ſeu Eccleſia, aut Fiſcus admitti non debent, ex rationibus, de quibus ſupra, & ex traditis a Valaſco d. conſult. 109. num. 4. & 5. Poſteriori verò caſu ſecus dicendum eſt, cum læſio tempore contractus adfuerit. Neque huic traditioni refragat. tex. in d. §. quæſitum; eſt enim accipiendus eo caſu, quo venditio pretio injuſto fuit celebrata, ut agnoſcunt ibi. Alberic. Afflict. d. deciſ. 340. Valaſc. d. conſult. 109. num. 6. tamen etſi renitatur Morla d. quæſt. 1. num. 46. & quamvis verbum lucrum, & ſeries d. §. quæſitum juſta ratione careat, & ne ſubveniatur minori non decepto, & ad lucrum injuſtum cum tertii præjuditio, quod nefas videtur, neceſſariò accipi oportet, ut lucrum non impropriè ibi appelletur, reſpectu illius minoris pretii, quod datum erat tempore venditionis, ut benè vidit Valaſc. d. num. 6.; non verò reſpectu juſti pretii; eſſet enim tunc lucrum injuſtum, & cum alterius jactura, ad quod minores non reſtituuntur, & in quo locum non habet regula text. in d. l. ait Prætor §. hodie in princip. ff. de minor.. Ex quibus detegitur ſententiam textus in d. §. quæſitum, non generaliter procedere, ſed temperandam eſſe, tribus concurrentibus; ſcilicet rem fuiſſe addictam pretio injuſto, item extitiſſe eo tempore alium, qui plus offerret, & denique illum non adfuiſſe propter facilitatem minoris, vel dolum adverſarii, juxtà regulam textus in l. non omnia 45. ff. de minor.; & ita rectiſſimè docet Valaſc. ubi ſupra. Quo pertinet textus in d. §. quæſitum ibi, quod circumſpectè erit faciendum; quæ verba ſatis id ſignificare videntur, ut præſentit. D. Urſinus in d. deciſ. apud Marinis d. cap. 147. num. 17. & 24., quamvis aliter explicet Caldas d. verb. vel adverſarii dolo num. 3. Reg. de Ponte d. titulo 4. §. 5. num. 55. 56., & ad hos caſus referenda eſt generalis ſententia d. l. ait Prætor §. hodie in princip. ff. de minor. ut benè vidit Dom. Urſinus d. n. 24. In his enim caſibus cum læſio, ſeu damnum minoris exiſtat,

exiſtat, non miruu ſi reſtitutio competat . . . . Et num. 17. *Quæ hactenus diſſeruimus circa ſententiam d. l. ait Prætor 7. §. quæſitum ff. de minor. fuere diligentiſſimè examinata in Regio Collaterali Conſilio ad relationem Regiæ Cameræ Summariæ in causâ Univerſitatis Terræ Papanici cum Regio Fiſco, qui cum in primâ inſtantiâ admitti peteret ad novam oblationem, eoque nomine reſtitutionis beneficium imploraret, tamen referente doctiſſimo Præſidente Johanne Camillo Cacacio, viro ſanè omnium literarum genere præſtantiſſimo, & nemini ſecundo, fuit excluſus, quamvis acriter Fiſcus partes ſuas tueretur, & cum in causâ Reclamationis fuiſſent ab Excell. Prorege dati tres alii adjuncti Conſiliarii, è quorum numero ego interveni, tandem fuit confirmatum decretum Reſtitutionis denegatæ.*

Antonino di Amato con altre lunghiſſime Autorità fonda di non doverſi il Fiſco reſtituire avverſo il lucro, dopo finiti gl' Incanti, e perfetto il Contratto: quantunque ſopravvenga altro Offerente a far migliore la condizione del Fiſco. E ne rapporta due Deciſioni del Real Patrimonio, e del Conciſtoro di Sicilia. Così ſcrive queſto Autore *Variar. Reſol. Reſolut.* 38. *num.* 19. *Contrarium quod imò Fiſcus non reſtituatur adverſus lucrum, & poſt licitationem perfectam, etiam quod alius ſuperveniens licitator, meliorem Fiſci conditionem faciat; ita deciſum in Camer. Summ. in gabellâ Salis factâ mercatoribus de Mellino, teſtatur Afflict. deciſ.* 340.; *quem ſequuti ſunt magis communiter DD. omnes. Vincent. de Anna ſingul.* 446. *Maſtrill. de Magiſtrat. lib.* 5. *cap.* 9. *num.* 17. *ad num.* 22. *teſtans ità in Regno ſervari ad text. in l. Lucius §. fin. ff. ad municipal. & ibi gloſſa Bart. & DD. in l. ſi tempora per illum text. C. de fide inſtrumentorum, & jure haſtæ fiſcal. lib.* 10. *Bart. Bald., & Angel. in l. ſi quos C. de reſcind. vendit., & in d. l. ſi tempora, Alciat. conſ.* 110. *num.* 2., *alias conſ.* 12. *lib.* 9. *ſecundum aliam impreſſionem Alberici in l. ſi ſine §. quæſitum ff. de minorib. qui teſtatur deciſum per text. in l.* 1. & 3. *C. de vend. reb. Civit. lib.* 11. *Avendagn. de exequendis mandatis Regiis*

giis lib. 2. cap. 12. num. 3. Menoch. conſ. 844. num. 36. lib. 9., & conſ. 1121. num. 2., & 3. lib. 12. Alvares Valaſcus deciſ. 109., qui reſpondet Guid. Papæ, & ait quod contrarium dicere eſt valdè iniquum, perniciosum, & contra Reipublicæ quietem, concurrente cum Afflict. Claper. in ſuis deciſ. ſeu rer. Judicatar. cauſ. 3. quæſt. 1. cauſ. 4. quæſt. unica num. 3. cauſ. 5. quæſt. 2. in princip. & cauſ. 101. quæſt. unic. Sfort. Odd. de reſtitutione in integrum quæſt. 3. artic. 13. ſub num. 83. ſequendo Afflict., Muſcatell. in Praxi quæſt. 3. gloſ. venduntur n. 60. 61., & ſeq. Eoſſ. in titul. de Fiſc. num. 21. Ponte de poteſt. Proreg. tit. 4. §. 5. de Regal. Impoſit. num. 19. & a num. 48. ad 63., & conſ. 54. num. 25. num. 1. Montan. in Pragm. 5. §. 8. de Adminiſtrat. Univerſitat. num. 10. Peregrin. de Jure Fiſci lib. 6. tit. 2. num. 10. in fin. & num. 13. Parlador. Rer. Quotidianar. cap. fin. quæſt. 5. §. 13. num. 14. & §. 17. num. 23. Quæ opinio profectò in Regno ſemper fuit recepta, niſi in duobus Caſibus. Primò niſi in ſubhaſtatione adeſſet aliqua fraus, vel machinationis ſuſpicio, vel ſordes, vel non fuerint omnes ſolemnitates ſervatæ, puta quia tempore, vel loco inopportuno, ſubhaſtationes factæ ſint, vel aliter nulliter proceſſerint. Gregor. Lopez. Et num. 21. in fin. Quibus diſcuſſis, factâ relatione Excellent. Proregi juxta formam commiſſionis cenſuit Tribunal Regii Patrimonii de menſe Septembris 1621. pro Jo: Jacob. la Monacella, qui a juratis Civitatis Locatæ ad extinctum candelæ annis tribus arrendaverat herbagia feudorum dictæ Civitatis pro ſolvendis Tandis Regiis ad rationem unciarum 725. quolibet anno contra D. Franciſcum Celeſti, qui obtulerat poſt ſubhaſtationem perfectam uncias 15. quolibet anno ultra oblationem, & licitationem dicti Jo: Jacobi, & iterum tractatum fuit in Conſiſtorio de anno 1624. pro Jacobo Malfi, contra Joannem lo Blanco in Arrendamento feudi, ſeu Territorii de Petra longa, facto per M. R. C. deputatam ſub verbo Regio ad quatuor voces ut moris eſt, licet inde cauſa relata non fuerit.

Sul fondamento delle ſteſſe maſſime, e co'medeſimi ſentimenti fu col voto del *Cardinal de Luca*, e degli altri Prela-

ti deſtinati in quella Congregazion Camerale riſoluto il graviſſimo dubbio inſorto ne' principj del Ponteficato d'Innocenzo XI. Si dubitò, ſe doveano ſoſtenerſi gli Appalti fatti preventivamente in tempo del precedente Pontificato di Clemente X., ſtante le nuove vantaggioſe offerte ſopravvenute poi dopo l'elezione di Innocenzo XI.: Nè mancavano ſoſpetti di eſſervi ſtata qualche colluſione nell' eſſerſi sì preventivamente ſtabiliti tai Appalti in un Principato per altro Elettivo. Si ebbe nulladimeno per vero, e rimaſe ſtabilito, che negli Appalti già cominciati non era giuſto, che ſi amoveſſero gli Appaltatori: ſiccome ci riferiſce il Cardinal *de Luca De Regal. Diſc.* 201.

Tralaſciamo tanti, e tanti altri Autori, che ſtabilirono, come ferme, ed invariabili le maſſime medeſime, tra i quali ſarebbono Guttierez *Pract. quæſt. Lib.* 1. *Queſt.* 38. *num.* 2. Avendan. *De exequendis mandatis Cap.* 12. *num.* 12. Alfaro *De Offic. Fiſcali Gloſ.* 34. *De empt. & vendit.* XI. *Speciali*, e tanti altri, che ſi traſcrivono dagli Autori medeſimi.

Ci contenteremo ſoltanto di dar fine alle Autorità con quel che va riflettendo *Mangilio* intorno al modo, come debba conſiderarſi la leſione negli affitti. Egli ſeguendo il comuniſſimo, e vero ſentimento ſtabiliſce, che in tai Contratti debba attenderſi il tempo, in cui ſi celebrano, e quanto la coſa ſia ſolita ad affittarſi; e che non baſti, che la leſione ſopravvenga. Così fonda egli nel ſuo Trattato *De Subhaſt. Queſt.* 42. *num.* 12. *Sed hic quæritur qualiter læſio conſideretur in re locatâ, ex qua fructus percipiendi ſunt; Reſpondetur conſiderari ſecundum tempus contractus, quanti ſcilicet conſueverit locari, vel vendi. Ita Roman. conſ.* 423. *num.* 1., *quem ſequuti ſunt Burſat. Conſ.* 389. *num.* 19. *& Carpz. de locat. & conduct. tit. De conſuet. num.* 2., *& in tit. De reſcind. vendit. num.* 13. *&* 16. *Menoch. d. conſ.* 843. *num.* 33. *& conſ. ſeq. num.* 51. *&* 55. *lib.* 9., *nec ſufficeret probare Leſionem ſuperveniſſe, l. ſi voluntatis in fin. C. de reſcind. vend. & ibi Bart. num.* 16. *Bald. conſ.* 575. *in fin. lib.* 1. *Ang. Conſ.* 312. *col.* 3. *Burgos in cap. cum dilecti num.* 36. *de Empt. & vendit. latè Cravet. conſ.* 11. *nu.* 17. *Conſ.* 14. *num.* 16. *Conſ.* 151. *num.* 7., *& Conſ.* 288. *num.* 4., *& Roland. Conſ.* 59. *num.* 35. *lib.* 1.

Sic-

Sicche ne' termini, in cui ſiamo, del preſente Appalto generale del Tabacco conchiuſo con D. Antonio Gomes Figueirò, come mai il Fiſco puo col mendicato preteſto di leſione implorare il Rimedio della Reſtituzione *in integrum*? E qual è queſta leſione, che potrà addurſi? Vi è ſtato forſe finora altro Appalto ſimile a queſto? Gli eſempj di tutto il tempo paſſato, fin dacche queſta ragion proibitiva del Tabacco ſi è introdotta nel Regno, dimoſtrano con chiarezza, che queſta rendita non è mai ſormontata, che a ducati dugentomila in circa. L' Offerta fatta nella Corte di Vienna dal Marcheſe Piccaluga per anni ſei di fermo, e due di riſpetto non giunſe, che a' ducati 222 mila. E pure ſi ſtimò sì vantaggioſa, che con Cedola Reale ſi ordinò di doverſene quì ſubito ſenza ſolennità veruna celebrare il Contratto. E pure ſi vide, che il Piccaluga non ne rimaſe contento, poiche paſſati gli anni ſei rinunziò egli medeſimo all'affitto, e preſentò dodici Capi di eſcomputo. Dopo ſi minorò di molto l' Appalto. E ciò non oſtante ne piangono ancora graviſſima la perdita due Famiglie Patrizie di queſta Metropoli, che vollero intereſſarviſi. Dopo l'ingreſſo dell'Invitte, e Glorioſiſſime Armi del Noſtro Monarca queſto Appalto non giunſe, che a ducati 206 mila. Si amminiſtrò in Demanio nella Real Sopraintendenza. E con tutta la maggior cura, che vi ſi adoperò, non ſopravvanzò di molto la rendita preſente ne' primi ſei anni. E per le calamitoſe contingenze del Regno non giunſe negli ultimi tre anni a ducati 190 mila. Ed ora, che per lo ſpazio di ſoli tre anni, e mezzo ſe ne è conchiuſo l' affitto per ducati 270 mila annui, potrà dirſi in menoma parte leſivo il Contratto? E non dovranno piuttoſto renderſi le grazie al Figueirò, di eſſere il primo venuto da Regni Stranieri ad aumentarne la rendita in annui ducati 270 mila, e ad incoraggire anche egli il primo i Nazionali a fare offerte piu vantaggioſe, che potranno ben ſervire di regola, e norma agli affitti futuri con vantaggio conſiderabiliſſimo del Real Patrimonio?

Ora perche ſi ſono la prima volta coll' aſſiſtenza vigilantiſſima del Signor Marcheſe Luogotenente veduti creſcere gli affitti delle Provincie ad annui ducati 244 mila; e ſi è ſaputa piu o meno la rendita de' Fondachi, e delle Botteghe di

questa Capitale si vuol far subito il conto addosso all'Appaltator generale di quel che possa egli lucrarvi? Ma non si vuol punto riflettere, che se l'ubertosa raccolta nel Brasile, il traffico, ed il Commercio ristabilito in tutti i Mari, e tanti altri fortunati Accidenti non arrideano per lui propizj, era egli nell'evidente pericolo di perdere non solamente i ducati 50 mila depositati ne' nostri Banchi, ma anche la propria libertà. E poi come dopo un solo mese si fanno con tanta sicurezza, ed allegria i conti? Chi dotato di spirito Profetico puo prevedere quei casi futuri, de' quali la mente Umana è ignara, e nel bujo piu tenebroso? Ed in tai inopinati Accidenti, che Noi stimiamo lontanissimi, chi lo assicura, e lo rende certo, ed indenne?

Nell'aspetto, in cui ora sono le cose, e col solletico di un quasi sicuro guadagno dopo di essersi assodato il negozio, ora dopo nove mesi si sono i nostri Negozianti risvegliati da quel profondo letargo, in cui giaceano? Ora dopo di essere stati tante, e tante volte invitati vorrebbono venire ad una mensa già preparata, e che suppongono lauta? Ora il Cangiano, che per avere in grado di Decima offerti ducati 258 mila se ne facea un merito del tutto particolare, esclama con sentimenti del tutto opposti: crede di rimanere pregiudicato, ove non gli si accordi quel che una volta rifiutò, e stimò favore del Cielo di vedersene libero, e sciolto? Ora si lagna di essersi a lui quasi a forza tolti quei Tabacchi, che volontariamente offerì, e pe' quali contro la forma della Convenzione, e con indicibile esattezza ricevè immantinente ducati 8500.? Ora dalla persona nominanda da D. Basilio Palmieri si va sofisticando, che un Monarca non possa negli Appalti delle sue rendite Reali dispensare a certe solennità di ordine prescritte dalle Leggi Civili per buon regolamento de' Magistrati? Ora si vorrebbe far credere, che quantunque se ne fosse stato del tutto neghittoso, quando si accese di nuovo la candela in grado di Decima, avea però in animo di offerire maggior somma? E questi occulti sentimenti dell' animo non si palesarono in tutto il mese di Luglio, ed Agosto? Da questa persona nominanda solamente in tutta Europa, albergando forse ne' Monti della Luna, non si seppe, che

D. An-

D. Antonio Gomes Figueirò, e D. Giuſeppe Lopez Roſa aveano preſo il poſſeſſo fin dal primo del paſsato meſe di Settembre? E gli giunſe poi queſta peregrina notizia a' 12. del corrente meſe, in cui ſi preſentò l'Offerta, cioè quando ſi credea aſſicurato il negozio, e veduto il fruttato del primo meſe?

Deh ceſſi ormai di farſi piu lungo ragionamento su di queſta materia, e diaſi fine a queſta brieve, e rozza Scrittura. Sappia pure queſta Real Dominante. Sappia il Regno, l'Italia, e l'Europa tutta, che dopo il Real Diploma de' 29. del proſſimo paſsato meſe di Giugno, in cui la Maeſtà del Noſtro Invitto Monarca dall'alto del ſuo Trono dichiarò a tutti per mezzo del ſuo Conſigliere, e Primo Secretario di Stato, di avere già perfezionato il Contratto con D. Antonio Gomes Figueirò, fu queſta la legge, che ſarà ſempremai inviolabile, e che ſe non è inciſa ne' bronzi, ella è già ſcolpita nell'animo di tutti gli Abitanti ne' Dominj d' Europa, a' quali la fama del noſtro Glorioſo, ed Amabiliſſimo Sovrano non giunge nuova, per coronarla d' immortali Encomj da traſmetterſi all' etadi future. Nè v'è biſogno, che un Grozio venga dalla ſua Batavia a rammentarci: *Nihil eſſe tam naturale, quàm voluntatem Domini volentis rem ſuam in alium transferre, ratam haberi; eodem modo dicitur, nihil eſſe tum congruum fidei humanæ, quam ea, quæ inter eos placuerunt, ſervare.*

Napoli 26. Ottobre 1748.

Carlo Franchi.

VA1
151981